

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

207^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

VENERDÌ 19 DICEMBRE 1980

Presidenza del presidente FANFANI,
indi del vice presidente VALORI

INDICE

COMMISSIONE DI INDAGINE AI SENSI DELL'ARTICOLO 88 DEL REGOLAMENTO

Comunicazione di relazione:

PRESIDENTE Pag. 11117

Testo della relazione: vedi ALLEGATO . . 11152

COMMISSIONE PALAMENTARE D'INCHIE- STA SUL FENOMENO DELLA MAFIA IN SICILIA

Trasmissione di documentazione allegata al-
la relazione conclusiva 11148

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER IL PARERE AL GOVERNO SULLA DESTI- NAZIONE DEI FONDI PER LA RICO- STRUZIONE DEL BELICE

Costituzione 11146

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER IL PARERE AL GOVERNO SULLE NORME DELEGATE RELATIVE ALLA RISTRUT- TURAZIONE DEI SERVIZI DI ASSISTEN- ZA AL VOLO

Costituzione 11147

CONSIGLI REGIONALI

Trasmissione di voti Pag. 11149

DISEGNI DI LEGGE

Annuncio di presentazione . . . 11117, 11147

Approvazione da parte di Commissioni
permanenti 11147

Deferimento a Commissione permanente
in sede deliberante 11147

Deferimento a Commissioni permanenti
in sede referente 11117, 11147

Discussione e approvazione:

« Autorizzazione all'esercizio provvisorio del
bilancio per l'anno finanziario 1981 » (1230)
(Approvato dalla Camera dei deputati) (Re-
lazione orale):

BOLLINI (PCI) 11131

MANNINO, sottosegretario di Stato per il
tesoro 11139, 11143

* NAPOLEONI (Sin. Ind.) 11143

207ª SEDUTA

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

19 DICEMBRE 1980

* PARRINO (PSDI) Pag. 11136
RIPAMONTI (DC) 11145
STAMMATI (DC), relatore . . . 11127, 11137, 11143

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio 11149, 11150
Interrogazioni da svolgere in Commissione 11151

MINISTERO DEI TRASPORTI

Trasmissione di relazione 11148

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Trasmissione di relazione Pag. 11148

ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI MERCOLEDÌ 14 GENNAIO 1981 . . . 11151**UNIONE DELL'EUROPA OCCIDENTALE**

Trasmissione di raccomandazioni . . . 11148

N. B. — *L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore.*

Presidenza del presidente FANFANI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 10).

Si dia lettura del processo verbale.

VIGNOLA, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimatutina del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Annunzio di presentazione di disegno di legge

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente disegno di legge di iniziativa dei senatori:

MARAVALLE, MEZZAPESA, RUHL BONAZZOLA, FASSINO, SCHIANO, BUZZI, MONACO, PARRINO, MITTERDORFER e ULIANICH. — « Norme particolari per l'ammissione a concorsi a posti di direttore didattico » (1235).

Annunzio di deferimento di disegni di legge a Commissioni permanenti in sede referente

PRESIDENTE. I seguenti disegni di legge sono stati deferiti in sede referente:

alla 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

FERRALASCO ed altri. — « Interventi urgenti per il completamento della ricostruzione dell'abitato di Tratalias reso inagibile dagli affioramenti idrici a valle della diga di Monte Pranu » (1184), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione;

alla 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo):

FONTANARI ed altri. — « Incentivazione della produzione di energia idroelettrica » (1192), previ pareri della 1ª, della 5ª, della 6ª e dell'11ª Commissione;

alle Commissioni permanenti riunite 6ª (Finanze e tesoro) e 9ª (Agricoltura):

FINESSI ed altri. — « Riordinamento del credito agrario » (1185), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª Commissione e della Giunta per gli affari delle Comunità europee.

Comunicazione della relazione presentata dalla Commissione di indagine nominata ai sensi dell'articolo 88 del Regolamento

PRESIDENTE. Prima di passare all'esame dell'argomento all'ordine del giorno, devo riferire sui lavori della Commissione che, come loro ricordano, fu nominata — su richiesta del senatore Bisaglia, illustrata in quest'Aula il 19 novembre — il 20 novembre, nelle persone dei senatori Ferralasco, Venanzi, De Carolis, Malagodi e Filetti. La Commissione si riunì e nominò presidente il senatore Ferralasco.

Detti, a tale Commissione, venti giorni di tempo per la sua relazione. In data 15 dicembre, la Commissione chiese una proroga, che io concessi fino alla mezzanotte del 18 dicembre; ieri sera, alle ore 23,20 circa, la Commissione mi ha presentato la sua relazione.

Loro ricordano che l'articolo 88 del nostro Regolamento fissa le procedure da seguire e precisamente stabilisce, al primo

comma, che le conclusioni — sottolineo la parola conclusioni — vengono comunicate dal Presidente all'Assemblea e, al secondo comma, che il Senato può disporre la stampa della relazione della Commissione.

Devo far presente all'Assemblea che, unanime, la Commissione ieri sera ha segnalato la stretta connessione tra la parte espositiva della relazione circa le indagini condotte dalla Commissione stessa e le conclusioni, chiedendo di conseguenza che della relazione stessa sia data lettura integrale. La richiesta della Commissione, a mio avviso, è fondata a partire dall'inizio della pagina 7 della relazione medesima, contenendo le prime sei pagine una mera esposizione dei precedenti che hanno dato luogo alla nomina della Commissione e all'avvio della sua attività.

Tuttavia, per regolarità, poichè la lettura della relazione a partire da pagina 7, non limitata cioè alle mere conclusioni, comporta di per sè la stampa nel resoconto della seduta, devo chiedere che l'Assemblea autorizzi fin d'ora, secondo quanto previsto dal citato secondo comma dell'articolo 88 del Regolamento, la stampa di tutta la relazione, comprese le prime sei pagine che, come ho detto, non mi propongo di leggere per le ragioni che ho esposto.

Non essendovi osservazioni, così resta stabilito e ciò mi consente di dare lettura del documento, a partire dal primo paragrafo della pagina 7.

Prima di dar luogo alla lettura del documento e per non dare il mal esempio di interferire, sia pure indirettamente, sul contenuto del documento e sulle conclusioni della Commissione — che, come prescrive l'articolo 88, primo comma, del Regolamento, non possono costituire oggetto di dibattito neanche indirettamente mediante risoluzioni o mozioni — ringrazio fin d'ora, in anticipo rispetto alla lettura, al termine del loro lavoro, tutti i commissari, in modo speciale il presidente Ferralasco, per l'esemplare impegno e per l'assoluto riserbo con i quali hanno condotto la loro attività, espletando sollecitamente, data la complessità delle indagini, il mandato ricevuto.

A pagina 7, comincia il quarto paragrafo, n. 11), che si rifà alla minuta della lettera di Mino Pecorelli.

La relazione recita:

« 11) La minuta letta in fotocopia al Senato dal senatore Pisanò il 19 novembre 1980 si compone di due fogli manoscritti su una sola facciata, il primo senza intestazione alcuna, il secondo intestato « OP Osservatore Politico » e munito di un piedino con indicazioni amministrative (indirizzo, ecc.).

La minuta, come già accennato, non porta nè data nè firma. In alto a sinistra del secondo foglio è indicato come destinatario l'« Onorevole Antonio Bisaglia, Palazzo del Velabro, Via del Velabro, Roma ».

12) Dalla Magistratura e dalla signora Rosina Pecorelli, sorella del defunto avvocato Mino Pecorelli, la Commissione ha ricevuto, su sua richiesta, varie scritture che si ritengono di mano del Pecorelli stesso, utili ai fini della perizia grafica.

13) La minuta, depositata dalla signora Rosina Pecorelli nelle mani del Presidente del Senato in data 21 novembre 1980, e le scritture suddette sono state consegnate dalla Commissione ad un collegio di periti composto dai signori Vincenzo De Palo, Tullio De Rose e Renato Perrella, affinché procedesse ai seguenti accertamenti:

1) se il manoscritto in verifica fosse in tutto o in parte scritto dalla stessa mano dei manoscritti consegnati per la comparazione;

2) se la scrittura fosse stata eseguita in uno o più tempi, con particolare riferimento all'annotazione, in alto a sinistra del secondo foglio, dell'indirizzo dell'apparente destinatario;

3) se sulla base degli elementi acquisibili dal documento potesse stabilirsi in linea certa od approssimativa la data di compilazione del documento.

14) Il 10 dicembre 1980, il collegio peritale ha restituito alla Commissione la minuta e le « scritture di comparazione », consegnando in pari tempo una relazione di perizia tecnico-grafica, datata Roma 9 dicembre 1980.

I risultati sono esposti nelle pagine 63 e 64 della perizia, che così si leggono:

« Sulla base delle argomentazioni svolte, dalle indagini esperite e dalle documentazioni raccolte, il collegio peritale è pervenuto al seguente parere, in risposta ai quesiti proposti:

1) dal confronto grafico è risultato che il manoscritto in verifica, ivi compresa la indicazione dell'apparente destinatario e del relativo indirizzo, è stato scritto per intero dalla stessa persona che ha scritto le scritture di comparazione;

2) dall'osservazione e analisi strumentale è risultato che il manoscritto in verifica, ivi compresa l'indicazione dell'apparente destinatario e del relativo indirizzo, è stato scritto con un'unica penna a sfera e, quindi, con un unico inchiostro e in un solo tempo.

Nessuna alterazione di alcun tipo si rilevava sul manoscritto predetto;

3) sulla base degli elementi acquisibili dal documento in verifica non è possibile fornire alcuna indicazione utile a stabilire, nè in linea certa nè in linea approssimativa, la data di compilazione del manoscritto ».

15) L'esame di talune particolarità della minuta sembra indicare che si tratti di un testo preparato per copia, probabilmente dattilografica, senza per altro che alla Commissione sia stato possibile accertare se tale copia sia stata o no effettuata.

16) Egualmente manca alla Commissione ogni indizio che permetta di ritenere che la lettera sia stata spedita o ricevuta dal destinatario o che abbia avuto una qualche risposta.

17) Quanto al carattere della minuta, la Commissione osserva che in via generale essa può essere definita, nella migliore delle ipotesi, come « pesantemente sollecitatoria ». Quanto poi alle circostanze menzionate nella minuta stessa, esse indicano, a prima vista:

l'esistenza di un rapporto di contributo finanziario fra il senatore (allora deputato) Bisaglia e il Pecorelli e/od OP;

una interruzione di tale rapporto o in seguito a malintesi, o per ragioni amministrative, o per decisione del senatore Bisaglia;

la richiesta di una ripresa del rapporto, quanto meno, di una copertura degli arretrati.

18) Come si è visto a proposito della relazione dei periti grafici (n. 14), questi non sono stati in grado di dare alcuna indicazione sulla data presumibile della minuta.

19) Il senatore Pisanò, dal canto suo, ha detto al Senato il 19 novembre 1980 che la lettera « è stata scritta indubbiamente alla vigilia delle elezioni del 1976, perchè si parla di agenzia e non di settimanale, che invece c'era nel 1979, all'atto delle elezioni politiche ». Si aggiunga che nella lettera lo scrivente augura al destinatario un « significativo successo elettorale per le migliori fortune del Paese, del Partito e Sue personali ».

20) Sembra chiaro alla Commissione che tale datazione, pur appearing verosimile, non ha peraltro alcun carattere di certezza. Si potrebbe infatti trattare di elezioni regionali o amministrative importanti, ad esempio quelle del 1975.

21) Un ulteriore elemento di incertezza è costituito dal secondo foglio della minuta. L'intestazione, il piedino e il fregio contenuti nel foglio stesso gli danno, a prima vista, il carattere di una « prova grafica ». Nessuno dei collaboratori di OP sentiti dalla Commissione ne ha però memoria, nè la possibile « prova grafica » sembra esser mai stata realizzata. Inoltre risulta che il piedino incollato sull'orlo inferiore del foglio era stato in uso fra il 1969 circa e la fine del 1975.

22) Secondo le dichiarazioni della signora Rosina Pecorelli alla Commissione, la minuta fu ritrovata dalla signora Pecorelli stessa in una visita fatta ai locali di OP in via Tacito, 50, Roma, il giorno 31 marzo 1979 e cioè 7 giorni dopo la rimozione definitiva dei sigilli (24 marzo 1979) da parte dell'autorità giudiziaria e quando già altri collaboratori di OP avevano avuto accesso ai locali, senza per altro — a detta della te-

stimone signora Franca Mangiavacca, segretaria di OP — nulla mutare od asportare nella stanza utilizzata come studio da Mino Pecorelli. La visita della signora Rosina Pecorelli sarebbe stata sollecitata dalla signora Mangiavacca allo scopo di coadiuvare nel riordino dello studio predetto.

23) In tale occasione — ha affermato la signora Rosina Pecorelli — essa trovò i due fogli fra altre carte giacenti in disordine per terra. I due fogli erano — sempre a detta della signora Pecorelli — non spillati fra loro, ma uniti. Colpita dalla scrittura del fratello, essa li avrebbe raccolti come ricordo, senza che nessuno dei presenti — a cui essa non ne parlò — vi facesse attenzione, e portati con sè assieme ad altri effetti ricordo (un cinturone militare, crocifissi, penne, eccetera).

24) Le dichiarazioni della signora Rosina Pecorelli circa le modalità del ritrovamento della minuta da un lato e, dall'altro, le contrastanti argomentazioni di improbabilità esposte dai collaboratori di OP (per esempio Corsini, Patrizi, Mangiavacca), nonchè la stranezza del mancato ritrovamento della minuta nelle perquisizioni effettuate dalla Guardia di finanza (due nel 1977 ed una nel 1978) e in quella, prolungata ed accurata, eseguita dall'autorità giudiziaria il 20, 22 e 24 marzo 1979 subito dopo l'uccisione di Mino Pecorelli (anche a parte le asserite, replicate incursioni furtive effettuate da ignoti nel corso degli anni nei locali di OP) inducono la Commissione a ritenere che in ordine a questo punto non le è possibile pervenire a conclusioni precise.

25) Secondo la versione della signora Rosina Pecorelli, questa, già turbata dalla lentezza con cui si svolgeva l'indagine sull'assassinio del fratello Mino Pecorelli, fu colpita da un articolo del giornalista Franco Simeoni del « Giornale d'Italia » in cui si riportava una frase detta nella Commissione di inchiesta sul caso Moro dal signor Sereño Freato (« Non siamo stati noi ad uccidere Pecorelli ») e si mise in contatto con il Simeoni stesso, ma senza seguito. Poco più tardi, toccata dall'interessamento dimostrato allo stesso riguardo dal settimanale « Can-

dido nuovo », di cui è direttore il senatore Pisanò, prese contatto con questo, dapprima per telefono, fra Roma e Milano, e poi di persona, a Roma, incontrandolo in più occasioni, presumibilmente fra il 5 e il 19 novembre 1980.

26) Pressata dal Pisanò di fornirgli elementi per la sua azione, la signora Rosina Pecorelli si ricordò — a suo dire — della minuta ritrovata nei locali di OP e conservata con altri ricordi del fratello nella casa paterna di Sessano nel Molise e la fece riportare a Roma, domenica 16 novembre 1980, da una suora, che rientrava da Sessano e che la lasciò alla portineria del convento delle Suore francescane angeline. Ritirata nel primo pomeriggio del 17 novembre 1980, assieme al senatore Pisanò, la minuta stessa, gliela fece leggere. Ancora da lui pressata, si decise a dargliene una fotocopia, ciò che avvenne lo stesso giorno nello studio del suo legale, professor avvocato Giorgio Gregori, a cui aveva preannunciato la sua visita senza però far cenno della lettera. Tale fotocopia — eseguita dal Gregori nel suo studio — riuscì viziata da una imperfezione tecnica, che portò il senatore Pisanò da Milano a richiederne una migliore. La signora Pecorelli, nel pomeriggio del 19 novembre 1980, fece eseguire altra fotocopia presso una scuola guida situata in una traversa di via Candia e la consegnò al senatore Pisanò medesimo poco prima della seduta del Senato, nella quale lo stesso senatore ne diede lettura.

27) Con tale versione della signora Rosina Pecorelli concorda sostanzialmente quella al riguardo fornita dal senatore Pisanò alla Commissione.

28) Come motivo per la consegna della minuta al senatore Pisanò, il quale non le tacque l'intenzione di farne uso in modo pubblico, la signora Rosina Pecorelli ha addotto il desiderio di ricostruire la figura morale di suo fratello, dimostrando che egli non era un ricattatore — come da più parti lo si dipingeva — ma un giornalista di battaglia in costante bisogno di sovvenzioni.

29) La Commissione non può non osservare, a questo punto, che la lunga conserva-

zione dal 31 marzo 1979 al 17 novembre 1980 della minuta da parte della signora Rosina Pecorelli senza farne parola nè alla Magistratura nè ai suoi avvocati (professore avvocato Giorgio Gregori e onorevole avvocato Franco De Cataldo, che in tale senso hanno deposto), e la consegna della minuta al senatore Pisanò per farne un uso pubblico a prima vista non coerente con lo scopo dichiarato, presentano stranezze non minori di quelle già menzionate a proposito delle circostanze in cui la minuta fu ritrovata. In effetti, la signora Rosina Pecorelli si era costituita parte civile, con l'assistenza degli avvocati predetti, immediatamente dopo il delitto; aveva sollecitato più volte un più attivo interessamento sia presso l'autorità giudiziaria sia presso gli stessi avvocati; era stata interrogata dal competente sostituto procuratore della Repubblica di Roma, dottor Mauro, cui aveva chiesto un colloquio ed, inoltre, i detti avvocati le avevano richiesto elementi utili per le indagini. Infine, sempre con il dichiarato intento indicato al n. 28, la signora Pecorelli, prima di prendere contatti con il senatore Pisanò, incontrò il Simeoni che le chiese elementi per una sua eventuale azione giornalistica. A nessuna di queste persone la Pecorelli rese nota l'esistenza della minuta.

30) Ciò detto, la Commissione ha chiesto al senatore Pisanò quali verifiche egli avesse effettuato circa l'attendibilità delle dichiarazioni della signora Pecorelli relative alla autografia della minuta ed al suo ritrovamento.

Risulta dalle dichiarazioni del senatore Pisanò alla Commissione che egli, confidando nel suo intuito di giornalista e nella credibilità da lui attribuita alla signora Pecorelli, prese per buone le dichiarazioni stesse, senza procedere ad alcuna verifica.

31) Come già abbiamo riferito (n. 3), nel suo primo intervento del 19 novembre 1980 al Senato, il senatore Pisanò ebbe a dire che prima e dopo la data della minuta, da lui attribuita alla primavera del 1976, il senatore Bisaglia avrebbe effettuato versamenti a OP.

32) Poichè tale affermazione, direttamente connessa, almeno per il periodo antecedente

alla minuta, al testo della minuta medesima, è fra i motivi per i quali il senatore Bisaglia ha ritenuto offesa la sua onorabilità, la Commissione ha portato sull'argomento la sua particolare attenzione.

33) Prima di riferire al riguardo, la Commissione ritiene di dover osservare, in linea generale, che il fatto di appoggiare finanziariamente un organo di stampa non costituisce reato e neppure costituisce un comportamento lesivo del buon costume parlamentare e politico semprechè, ovviamente, ciò avvenga con l'uso di mezzi provenienti da fonti lecite, quindi con somme di legittima proprietà o disponibilità del finanziatore.

Diverso è il caso, non sotto il profilo giuridico (reato), ma sotto quello etico-politico, se l'organo di stampa finanziato ha carattere di pubblicazione scandalistica o addirittura ricattatoria. Tale sembra evidentemente aver giudicato essere OP il senatore Bisaglia, opponendo, alle accuse del senatore Pisanò, la richiesta di una Commissione d'indagine ex articolo 88 del Regolamento.

34) Nel suo intervento al Senato, il 19 novembre 1980, il senatore Bisaglia (come già riferito: n. 4), ha negato di aver mai ricevuto la lettera di cui il senatore Pisanò aveva letto la minuta o di aver fatto o fatto dare qualsiasi versamento, in qualsiasi forma o modo, a Mino Pecorelli o ad OP.

Tale diniego è stato da lui confermato alla Commissione nelle sue audizioni del 25 novembre e del 12 dicembre 1980, ancorchè fosse stato informato di affermazioni in altro senso, e sia pure indirette od ambigue, come quelle del colonnello Falde e dell'onorevole Carenini (vedi infra, n. 42 e n. 44).

35) Richiesto dalla Commissione di indicare su quali basi egli aveva formulato le sue dichiarazioni in Senato il 19 novembre 1980, il senatore Pisanò ha indicato:

a) il testo stesso della minuta, non potendosi pensare — a suo giudizio — che Mino Pecorelli volesse, scrivendola, preparare uno scherzo postumo;

b) dichiarazioni, nel senso da lui indicato, fattegli dalla signora Rosina Pecorelli

sia per il periodo precedente la minuta sia per quello seguente.

36) In due successive audizioni davanti alla Commissione (27 novembre e 9 dicembre 1980) la signora Rosina Pecorelli ha dichiarato di non ricordare nulla circa versamenti del senatore Bisaglia a suo fratello e di non ricordare di aver detto alcunchè al riguardo al senatore Pisanò.

In particolare, nella sua seconda audizione (9 dicembre 1980), la signora Rosina Pecorelli, a conferma di quanto già esposto in materia, ha suggerito alla Commissione di ascoltare l'onorevole Egidio Carenini (vedi n. 43).

37) Dinieghi e smentite a tale riguardo sono stati dati:

a) nell'audizione del 10 dicembre 1980 dall'onorevole Emo Danesi, che è stato capo della segreteria tecnica del senatore Bisaglia, quando questi era Ministro delle partecipazioni statali, ed è rimasto suo stretto amico e collaboratore anche dopo la sua elezione a deputato nel 1976;

b) nell'audizione del 2 dicembre 1980 dal dottor Paolo Scandaletti, capo-ufficio stampa del senatore Bisaglia quando questi era Ministro delle partecipazioni statali;

c) nell'audizione del 10 dicembre 1980 dal signor Mario Imperia, il quale ha dichiarato di aver portato una volta a Mino Pecorelli una busta di cui ha detto di ignorare il contenuto e di cui non ha voluto indicare l'origine, escludendo però una provenienza diretta o indiretta dall'onorevole Bisaglia e da parlamentari o uomini politici.

38) Le persone indicate nel numero precedente hanno dichiarato alla Commissione di aver avuto saltuariamente rapporti personali con Mino Pecorelli, privi per altro di connessione con il tema di presunti finanziamenti.

Quanto al senatore Bisaglia, egli ha dichiarato di aver visto Mino Pecorelli solo due o tre volte in incontri da lui stimati senza importanza e comunque privi di connessione con il tema di presunti finanziamenti.

39) Pure affermando genericamente che OP e/o Mino Pecorelli venivano aiutati con abbonamenti o contributi, da loro ritenuti

abituali in questi casi, hanno dichiarato alla Commissione di non essere specificamente a conoscenza di versamenti da parte del senatore Bisaglia:

a) nell'audizione del 27 novembre 1980, la signora Rosina Pecorelli (cfr. sopra n. 36);

b) nell'audizione del 5 dicembre 1980, la signora Franca Mangiavacca, segretaria di OP e collaboratrice di stretta fiducia di Mino Pecorelli;

c) diversi redattori e collaboratori di OP e precisamente: nell'audizione del 2 dicembre 1980, il signor Renato Corsini, redattore; nell'audizione del 3 dicembre 1980, il signor Paolo Patrizi, redattore; nell'audizione del 4 dicembre 1980, il signor Umberto Limongelli, commesso di fiducia, cugino di Mino Pecorelli; nell'audizione del 10 dicembre 1980, il signor Ezio Ciccarella, collaboratore; nell'audizione del 12 dicembre 1980, il signor Giuseppe Leucci, litografo e commesso di fiducia di OP.

40) Una delle persone ascoltate, il signor Giuseppe Settineri (audizione del 1° dicembre 1980) ha dichiarato che Mino Pecorelli gli avrebbe detto, presso a poco nel periodo primavera-estate del 1976, che era sua abitudine preparare delle lettere o delle minute analoghe a quella letta in Senato dal senatore Pisanò, al fine di farle mostrare da comuni conoscenti ai potenziali destinatari e disporli così a effettuare versamenti.

Che tale fosse l'abitudine del Pecorelli è stato corroborato di fronte alla Commissione dal signor Eugenio Mion, nell'audizione del 5 dicembre 1980.

41) Nell'audizione del 4 dicembre 1980, il giornalista Giuseppe Catalano ha confermato alla Commissione quanto da lui pubblicato nell'« Europeo » del 1° dicembre 1980, e cioè che l'« affare Bisaglia » sarebbe partito intorno al 1973 con la pubblicazione in OP di una pesante insinuazione sui costumi privati dell'onorevole Bisaglia. Il messaggio — ha proseguito, secondo il Catalano, il suo informatore — sarebbe arrivato a segno, tanto che Mino Pecorelli avrebbe manifestato in agenzia la sua soddisfazione per una telefonata di Emo Danesi, segretario di

Bisaglia, seguita poi dall'arrivo, a mezzo del signor Mario Imperia, di un sacchetto di plastica contenente trenta milioni.

A giudizio della Commissione il fatto che il Catalano abbia rifiutato di rivelare il nome del suo informatore non è senza influenza nella valutazione della attendibilità di queste notizie.

42) Nell'audizione del 12 dicembre 1980 e con una lettera del giorno successivo al Presidente della Commissione, il colonnello Nicola Falde, già dei servizi segreti e già collaboratore di OP e poi suo direttore dal 1° dicembre 1973 al 28 febbraio 1974, ha comunicato ed ampliato una nota già da lui preparata — così egli ha detto — per conservare traccia dei motivi per cui decise di dimettersi il più presto possibile dalla direzione di OP. Tale nota — che il Falde dichiara trovarsi anche tra i documenti del processo della « Rosa dei venti » perchè sequestrata nella sua abitazione il 6 dicembre 1974 ed essere stata da lui pure consegnata recentemente al dottor Sica, sostituto procuratore della Repubblica di Roma — non porta data, ma risalirebbe per l'appunto, egli ha detto, agli ultimi tempi della sua direzione. A voce, il colonnello Falde ha aggiunto di essere stato testimone diretto dei fatti accennati nella nota, e cioè del versamento di lire trenta milioni da parte del signor Imperia a Mino Pecorelli a condizione che OP cessasse dalle polemiche nei riguardi, fra altri enti e persone, dell'onorevole Bisaglia. Tale versamento, ha dichiarato pure a voce il colonnello Falde, non sarebbe mai stato attribuito all'onorevole Bisaglia. La Commissione ha ritenuto naturalmente doveroso esporre questa deposizione, ma non può tacere la perplessità destata dalle discrepanze fra la nota, non firmata e non datata, e le dichiarazioni verbali del colonnello Falde.

43) Nell'audizione del 9 dicembre 1980, di fronte alle rinnovate domande della Commissione circa la provenienza dei finanziamenti a OP e/o a Mino Pecorelli, la signora Rosina Pecorelli, dopo aver confermato di non ricordarsi di versamenti a OP e/o a Mino Pecorelli da parte del senatore Bisaglia, ad un certo punto, d'improvviso ha

detto: « Beh, sì! Lo so... L'altra volta non lo volli dire, ma questa volta lo dico... non so nè quando nè come, nè quanto nè come ». Alla domanda di come facesse, allora, a saperlo, rispose: « Scusate, ma perchè non chiamate l'onorevole Carenini? » e procedette poi a dichiarare alla Commissione che, dopo la lettura della minuta in Senato da parte del senatore Pisanò, l'onorevole Carenini (presidente della compagnia di assicurazioni Nord-Italia, con sede a Milano, nel cui « Ufficio sinistri » dell'agenzia di Roma lavora la signora Rosina Pecorelli, con la quale l'onorevole Carenini ha successivamente dichiarato — audizione del 10 dicembre 1980 — di aver avuto nell'ultimo periodo anche frequenti contatti telefonici) la mandò a chiamare per domandarle che cosa stesse succedendo. In tale occasione le disse, ad un certo punto: « Sì, è vero. Bisaglia ha dato denari a suo fratello » aggiungendo, per altro, « che mai è esistito un versamento di trenta milioni » e che il senatore Bisaglia non aveva mai dato « somme rilevanti per tacitare una cosa » bensì per « abbonamenti fissi, mensili e certe volte era anche restio a darle, restio nel senso che ritardava ».

44) In seguito a queste dichiarazioni della signora Rosina Pecorelli, la Commissione ascoltò da prima l'onorevole Egidio Carenini, che le confermò (audizione del 10 dicembre 1980), aggiungendo però che, a sua conoscenza, i versamenti non provenivano dall'onorevole Bisaglia ma dall'onorevole Emo Danesi prima e dopo l'elezione di questo alla Camera dei deputati nel 1976.

45) Ascoltato nuovamente quest'ultimo (audizione del 10 dicembre 1980) egli confermò la sua estraneità ad ogni versamento a OP e/o a Mino Pecorelli e negò ogni fondamento alle dichiarazioni dell'onorevole Carenini.

46) A questo punto la Commissione ritiene necessario porre l'onorevole Carenini e l'onorevole Danesi a confronto (audizione dell'11 dicembre 1980).

Entrambi confermarono le dichiarazioni già fatte. In particolare l'onorevole Carenini, nel dichiarare di essere stato da tempo amico intrinseco di Mino Pecorelli e di avergli anche procurato abbonamenti per OP, ag-

giunse di non poter entrare in dettagli a causa del segreto istruttorio che copre una deposizione da lui fatta al riguardo, tempo prima, all'autorità giudiziaria. Richiesto allora se poteva estrapolare da tale sua deposizione le questioni penalmente non rilevanti e riguardanti semplicemente il finanziamento di OP, l'onorevole Carenini dichiarò: « Mi pare di dover rispondere prima... che non credo ci sia dichiarazione di stampa o resa in altra sede, compresa la loro, che a questo momento possa far dire che io abbia dichiarato di finanziamenti da parte dell'onorevole Bisaglia. Mi pare che ieri ci siamo soffermati abbastanza su questo. Per quanto concerne invece l'altra domanda, poichè i due protagonisti sono qui, cito un fatto preciso; il fatto preciso è che, quando non arrivavano i soldi, Pecorelli si rivolgeva a me perchè io mi rivolgevo al mio amico Danesi perchè pagasse. Più chiaro di così non vedo che cosa altro potrei dire! ».

Aggiunse altresì l'onorevole Carenini, dietro specifica domanda: « Allora io ripeto, perchè desidero dirlo anche di fronte all'interessato, che il periodo a cui mi riferisco è il periodo sia da laico che da parlamentare, affinché non vi siano possibilità di equivoci in tutti i sensi ».

Di fronte a ciò, l'onorevole Danesi dichiarò: « Il fatto è che qui si va sempre nel vago; io ripeto quello che ho detto prima: prendo atto che in questo momento non c'entra più Bisaglia, mi pare di aver capito, e quindi i sovvenzionamenti a Pecorelli io li avrei dati a titolo personale e per motivi che io stesso non so. Li avrei dati a titolo personale in un momento in cui non ero parlamentare, in un momento in cui ero arrivato da poco a Roma, quando questa agenzia, oltretutto, non mi poteva creare benefici qualora mi fossi presentato alle elezioni politiche come candidato. Non vorrei entrare non dico in polemica ma, quantomeno, a dibattere di questi argomenti. Io ripeto solo fino alla noia quello che ho detto prima: prego, lo ripeto nuovamente e dico che questo lo avrei fatto a titolo personale, prego Carenini a voler dire, a dimostrare quando, quanto e dove io ho dato i soldi a Pecorelli. Al di là di questo mi pare (...) che sia tutta 'aria fritta' ».

47) La Commissione riferisce che — su richiesta del senatore Pisanò del 15 dicembre 1980 — ha ascoltato la registrazione di una conversazione telefonica (Asuncion del Paraguay-Roma), messa in onda dal TG2 del 6 dicembre 1980, nella quale il giornalista Augusto Marcelli, già collaboratore di OP, ha dichiarato che Bisaglia dava dei soldi a Pecorelli, tanto che almeno una volta gli disse, tra le raccomandazioni, di non toccare Bisaglia che era uno di quelli che alimentavano OP.

Tanto la Commissione espone per dovere di completezza, osservando che non ha avuto la possibilità di ascoltare direttamente detto giornalista, ciò che non è senza influenza nella valutazione della attendibilità di questa notizia.

48) Il senatore Bisaglia, a cui la Commissione ha comunicato gli estremi delle audizioni del colonnello Falde (cfr. sopra n. 42), dell'onorevole Carenini (cfr. sopra n. 44) e del confronto fra l'onorevole Carenini e l'onorevole Danesi (cfr. sopra n. 46), ha confermato il suo diniego di ogni rapporto di finanziamento, diretto o indiretto, a favore di OP e/o di Mino Pecorelli. A domanda della Commissione, il senatore Bisaglia ha confermato i suoi rapporti di amicizia e di collaborazione con l'onorevole Danesi. Circa l'onorevole Carenini, ha accennato ai motivi politici (mancata riconferma di quest'ultimo a Sottosegretario nel 1976) per i quali — a suo dire — a partire da quel momento l'onorevole Carenini medesimo ruppe il precedente rapporto di amicizia e di collaborazione con lui.

A conclusione di questa parte la Commissione riferisce che il 18 dicembre 1980, ultimo giorno del termine concessole, le è pervenuta una lettera del senatore Bisaglia di pari data. In tale lettera, nel riconfermare ancora una volta di non avere elargito alcuna somma di denaro a Mino Pecorelli e/o ad OP, egli chiede alla Commissione di voler interpellare la Procura della Repubblica di Roma per conoscere: a) se la lacuna, contenuta nelle dichiarazioni del signor Imperia circa la provenienza della busta da lui portata a Mino Pecorelli e che secondo

varie voci avrebbe contenuto trenta milioni, sia stata colmata dagli organi giudiziari inquirenti; b) se le risultanze ottenute dagli organi stessi possano comunque avere attinenza con i lavori della Commissione.

In via preliminare, la Commissione ricorda che, già in data 28 novembre 1980, essa aveva chiesto alla Procura di Roma di poter conoscere ogni elemento suscettibile di far luce sulla minuta letta dal senatore Pisanò in Senato il 19 novembre 1980 e la Procura stessa, in data 7 dicembre 1980, aveva risposto di essere disponibile per ogni chiarimento, ma ovviamente nei limiti consentiti dal segreto istruttorio. Circa la richiesta del senatore Bisaglia relativa al signor Imperia, la Commissione, nel prendere nota della riconferma del senatore Bisaglia di non avere elargito alcuna somma di denaro a Mino Pecorelli e/o ad OP, attira l'attenzione sul fatto che le dichiarazioni dell'onorevole Carenini (n. 44), del colonnello Falde (n. 42) e del signor Imperia (n. 37) concordano nell'escludere che i trenta milioni in questione provenissero dal senatore Bisaglia.

In conseguenza, la Commissione ritiene ininfluenza la richiesta del senatore Bisaglia.

49) La Commissione non ha avuto la possibilità di procedere ad un esame completo dell'agenzia OP (poi rivista settimanale dal 1978 alla morte di Mino Pecorelli). Una collezione di OP si trova nella sede di via Tacito, ma la sua consultazione avrebbe richiesto un tempo molto lungo, sia per il suo volume, sia per la necessità di continui riferimenti alla stampa contemporanea.

50) Ciò nonostante, la Commissione ha potuto prendere visione di numerosi fascicoli di OP, pubblicati negli anni 1973-1977. Tali fascicoli sono stati forniti in parte dal senatore Bisaglia, in parte da senatori della Commissione o da altri parlamentari.

51) L'esame di detti fascicoli permette di rilevare:

a) la presenza, fra i personaggi più o meno sovente e in vario modo menzionati, del senatore Bisaglia, dell'onorevole Carenini, dell'onorevole Danesi, del signor Imperia, del dottor Scandaletti;

b) per quello che riguarda in specie il senatore Bisaglia, le menzioni constano, in modo irregolare, con pause e riprese, con alti e bassi, di « segnali » incomprensibili a un lettore non iniziato, di « sfottò », di « soffietti », di « consigli critici », di attacchi personali e politici di diversa violenza; analogo andamento sembrano presentare (in base a una disamina di OP presentata dal senatore Bisaglia) anche le menzioni e le polemiche di OP in altri casi con riferimento ad altre persone.

52) Nei riguardi del senatore Bisaglia, dopo qualche pesante insinuazione sulla sua vita privata nel 1973, prevalgono, in specie negli anni 1975, 1976 e 1977, gli attacchi di tipo politico oltrechè personale, spesso di grande violenza, in collegamento o no con le vicende EGAM-Fassio-Mario Einaudi.

53) Dopo attenta riflessione, e in mancanza di ogni dato certo circa l'esistenza e le date di ipotetici versamenti o non versamenti, diretti o indiretti, del senatore Bisaglia a OP e/o a Mino Pecorelli, la Commissione è giunta alla conclusione che le menzioni del senatore Bisaglia in OP non consentono conclusioni precise. La Commissione non può tuttavia non rilevare la incongruenza fra ipotetiche sovvenzioni, che si sarebbero verificate evidentemente al fine di « tener buono » Mino Pecorelli, e contemporanei attacchi denigratori, non di rado violenti.

54) L'esame di OP, pur nei limiti ricordati, consente invece di confermare quanto detto più sopra circa il carattere scandalistico e ricattatorio attribuito all'agenzia stessa dal senatore Bisaglia (n. 33) e il carattere pesantemente sollecitatorio della minuta letta in Senato dal senatore Pisanò il 19 novembre 1980 (n. 17).

55) Come la Commissione ha ricordato (qui sopra, da n. 1 a n. 5) il senatore Pisanò ha mosso al senatore Bisaglia, nell'Aula del Senato, durante la seduta del 19 novembre 1980, una duplice accusa:

a) di essere il destinatario di una minuta di lettera di Mino Pecorelli, da cui risulterebbero precedenti finanziamenti del senatore Bisaglia al Pecorelli stesso, poi inter-

rotti, e una sollecitazione perchè venissero ripresi;

b) di avere effettuato tali finanziamenti prima e dopo la minuta medesima.

56) Nel giungere alle sue conclusioni, la Commissione ha tenuto conto anche di due fatti.

Il primo è la sensibilità del senatore Bisaglia di fronte ad accuse di analogo carattere, dimostrata dalle querele per diffamazione con ampia facoltà di prova, da lui sporte sia contro il settimanale « L'Espresso » sia contro il settimanale « Candido nuovo » (diretto dal senatore Pisanò) per le accuse mosse in relazione al cosiddetto « scandalo dei petroli ».

Il secondo fatto è la tesi esposta dal senatore Bisaglia alla Commissione (e più volte alla TV e sui giornali) circa un complotto politico contro la sua persona, il suo partito e ciò che egli rappresenta nel suo partito. Da tale tesi il senatore Bisaglia ha dedotto la inattendibilità sia degli argomenti del senatore Pisanò, sia di quelli dell'onorevole Carenini e del colonnello Falde.

57) Il compito affidato a questa Commissione è stato delicato e difficile.

Delicato, perchè coinvolge due senatori della Repubblica, uno dei quali ha ritenuto lesive del proprio onore le accuse mosse in Aula dall'altro, ancorchè esse non configurino alcun reato.

Difficile, perchè la Commissione non dispone dei poteri giudiziari necessari per acquisire prove materiali e soprattutto per responsabilizzare i testimoni.

La volontà di non venir meno alla fiducia accordatale è stata costante punto di riferimento nel suo operare.

In questo spirito, la Commissione è pervenuta unanimemente alle seguenti conclusioni:

Per quanto attiene alla minuta di lettera letta dal senatore Pisanò in Aula il 19 novembre 1980, la Commissione, che ne ha accertata la compilazione autografa in un unico testo, ha tratto il convincimento che le affermazioni in essa contenute appaiono intrinsecamente poco verosimili anche alla lu-

ce della figura morale del Pecorelli e non hanno avuto sostegno in prove di avvenuta spedizione e di conseguenti effetti. Pertanto, l'affermazione del senatore Pisanò, secondo cui in epoca posteriore alla stesura della minuta di lettera sarebbero stati ripresi i finanziamenti assunti come corrisposti dal senatore Bisaglia a Mino Pecorelli e/o ad OP, è risultata priva di fondamento.

La Commissione, sulla base delle conoscenze acquisite nell'ambito dell'indagine, giudica che, pur non essendo emersi elementi di prova relativi a contributi versati dal senatore Bisaglia a Mino Pecorelli e/o alla agenzia OP in epoca antecedente la presumibile data della minuta di lettera, tuttavia, per i rapporti constatati tra uomini politici o collaboratori del senatore Bisaglia e il defunto Mino Pecorelli e/o l'agenzia OP, non è possibile estendere con pari certezza la suddetta conclusione al periodo precedente la presunta data della minuta che ha dato origine alla vicenda.

La Commissione, infine, ritenendo che si conviene ad un parlamentare essere particolarmente attento, cauto e responsabile nel trarre conseguenze dal riferimento di fatti oggettivi, non può che definire avventato il comportamento del senatore Pisanò nell'affermare, senza elementi di prova, la ripresa di finanziamenti da parte del senatore Bisaglia a Mino Pecorelli e/o all'agenzia OP dopo la data da lui attribuita alla minuta di lettera letta in Senato ».

La Commissione poi ha creduto opportuno aggiungere alcune osservazioni di carattere generale che non si rifanno alle conclusioni, ma che comunque ritengo degne di essere lette:

« 58) La Commissione, nel ringraziare il Presidente del Senato per l'onore conferitole, non può tacere la sua riprovazione e la sua preoccupazione per un costume politico, amministrativo e giornalistico, di cui vi sono anche esempi più gravi, ma che si riflette pure sulla vicenda su cui essa ha indagato e giudicato.

Se mancasse, in una situazione irta di insidie e carica di gravi difficoltà, come l'attuale, un forte recupero di credibilità e di

autorevolezza, le istituzioni democratiche finirebbero per apparire e per essere sempre più lontane, opache, inefficienti e verrebbero quindi gravemente compromesse.

Occorre, dunque, una seria ripresa morale, la consapevolezza — in quanti svolgono attività pubbliche — del dovere di un impegno generoso, severo e probò.

La Commissione — conscia delle proprie responsabilità verso il Senato e verso il Paese — ritiene di dover concludere i propri lavori con questo richiamo a che non siano tradite le speranze così radicate e diffuse tra la maggioranza degli italiani che vogliono continuare a vivere in una libera, ordinata

ed onesta convivenza e nella garanzia di una regola giusta ed uguale ».

Seguono la data e le firme dei cinque commissari.

Ho terminato la lettura del documento. Annuncio che sarà immediatamente fotocopiato e distribuito alla stampa oltre che ai senatori.

Del resto figurerà per intero in allegato al resoconto sommario della seduta.

Sospendo la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 10,55, è ripresa alle ore 11,20).

Presidenza del vice presidente VALORI

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1981** » (1230) *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)*

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1981 », già approvato dalla Camera dei deputati e per il quale è stata autorizzata la relazione orale.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

S T A M M A T I , *relatore*. Signor Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, dopo le cose importanti passiamo a cose che sembrano essere di ordinaria amministrazione, ma che in realtà hanno un valore intrinseco che non può essere trascurato.

Il calendario dei vari adempimenti, i quali sono connessi vuoi alla presentazione, vuoi all'approvazione, vuoi all'assestamento, vuoi infine alle variazioni del bilancio dello Stato, è un argomento continuamente

tormentato ed oggetto, da tempo immemorabile, anche guardando i precedenti legislativi, di discussioni senza fine e, quindi, di continue modifiche dell'ordinamento stesso.

Non è che io voglia in questo momento ripercorrere tale storia tormentata anche perchè non vorrei abusare della pazienza dei colleghi. Tuttavia, mi consentiranno l'onorevole Presidente, gli onorevoli colleghi e i rappresentanti del Governo di soffermarmi su due considerazioni di carattere preliminare.

Più volte è stata modificata la decorrenza dell'esercizio finanziario. In origine questa decorrenza (e tutto l'esercizio finanziario, naturalmente) coincideva con l'esercizio solare. Poi, per ragioni di calendario parlamentare, la si fece decorrere dal 1° luglio di ogni anno fino al 30 giugno dell'anno successivo. Dal 1964 la si fece coincidere con l'anno solare, ciò anche per armonizzare il nostro esercizio finanziario, il nostro bilancio con i bilanci degli altri paesi della Comunità economica europea, fatta eccezione della Gran Bretagna nella quale (come ben sanno i colleghi in particolare che hanno preso parte alla missione di studio nei vari paesi della Comunità) non esi-

ste una vera e propria legge di bilancio, ma un calendario assai variegato dei provvedimenti connessi alla legge stessa.

Parallelamente a queste modifiche sulla decorrenza dell'esercizio si è spostata la data di presentazione del progetto di bilancio da parte del Governo al Parlamento.

Da qualche anno questa data è stata fissata al 30 settembre; una data che è stata ritenuta abbastanza vicina all'inizio dell'esercizio stesso e nella quale i dati fondamentali, soprattutto quelli di carattere economico, sono già a disposizione degli istituti specializzati e del Governo, talchè la presentazione del bilancio coincide non solo con la presentazione della legge finanziaria, ma anche con la presentazione della nota previsionale e programmatica.

Come sempre accade, ogni modifica è stata giustificata da ragioni che in apparenza sembrano persuasive — come ho detto prima, anche legate al calendario dei lavori parlamentari — ma purtroppo puntualmente smentite dall'esperienza.

Alcune interessanti innovazioni — desidero ricordarlo — emergono dalla relazione che il senatore De Vito ha fatto sul bilancio di questa Assemblea e riguardano non solo il calendario dei lavori in materia di bilancio interno del Senato e del bilancio dello Stato, ma anche l'organizzazione stessa di questi lavori e — diciamo pure — il supporto di cui hanno bisogno i parlamentari per colloquiare, ad una certa altezza, con l'Esecutivo che dispone certamente, in Italia come altrove, di strumenti ben più validi di quelli che non possessa il Parlamento.

Il senatore De Vito non ha mancato di sottolineare, anche nella sua relazione, la importanza di questa riforma. Il senatore Bollini, che pazientemente mi ascolta, attribuisce come me a questa riforma, ancora in rodaggio, apportata dalla 468 del 1978, una importanza che riteniamo crescere a mano a mano che facciamo una esperienza più compiuta a riguardo.

« La legge n. 468 » ha detto il senatore De Vito, « ha inteso valorizzare i momenti di sintesi nelle procedure di bilancio e nelle

decisioni di spesa (io ho anche messo in luce che essa intende ridare al Parlamento una maggiore sovranità in materia finanziaria), ha inteso valorizzare i momenti di coordinamento della finanza pubblica », soprattutto attraverso quella che De Vito ha definito la Commissione-filtro bilancio e partecipazioni statali e — aggiungo io — anche attraverso l'opera del comitato pareri che deve esprimere il proprio giudizio sulla validità della copertura dei provvedimenti che sono presentati o per iniziativa del Governo o per iniziativa parlamentare.

Credo che tutta questa materia, alla luce dell'esperienza che stiamo facendo (quella dell'anno scorso assai tormentata e quella di quest'anno che, per altri aspetti, si presenta problematica), sia da rivedere, come si dice adesso in gergo anglosassone, da rivisitare e, secondo me, proprio da riscoprire *ab imis fundamentis* e anche alla luce delle esperienze che la Commissione bilancio ha fatto nelle visite ai Parlamenti della Repubblica francese, della Repubblica federale tedesca e del Regno Unito; conviene allora che prima fra di noi, in sede di comitato, di Commissione ed anche di commissione di studio, arriviamo a conclusioni da portare in Assemblea: probabilmente, l'occasione sarà quella dell'arrivo a questa Assemblea del progetto di bilancio e della legge finanziaria che sono all'esame della Camera in questo momento.

La seconda osservazione riguarda l'esercizio provvisorio, argomento del quale stiamo discutendo. La Carta costituzionale, all'articolo 81, ha dato dignità e valore costituzionale, quindi di norma sovraordinata, alla normativa che prima era contenuta nella semplice legge di contabilità dello Stato. A sua volta, la legge di contabilità di Stato deriva da una prassi che risale al 1862. La legge n. 468 che ho più volte citato (e che citeremo tutte le volte che ci occuperemo di provvedimenti relativi alla pubblica finanza) ha dato una disciplina più completa all'istituto dell'esercizio provvisorio, sulla base della norma costituzionale.

Anche se siamo pochi qui in Aula, non credo che ci dobbiamo scandalizzare nè dobbiamo spaventarci o stracciarci i panni di

fronte all'idea dell'esercizio provvisorio: ogni anno si fanno le solite rescriminazioni e ogni anno si danno le solite risposte.

Nel 1954, l'onorevole Pella, allora ministro del tesoro e *ad interim* del bilancio, osservava che « purtroppo quella degli esercizi provvisori, dalla costituzione del nostro Stato ad oggi, non è una situazione eccezionale, ma esattamente il contrario: infatti nei 105 anni decorsi dal 1849 al 1954, ben 73 sono stati gli esercizi provvisori e solo 32 gli anni nei quali tale necessità non si è verificata. Se poi si aggiunge che di tali 32 anni ben 14 appartengono al periodo che va dal 1925 al 1939, pur prescindendo da valutazioni politiche » (ne prescindeva il senatore Pella, non ne prescindo io) « ma rapportando a termini omogenei il sistema di funzionamento delle Camere, se si limita l'esame ad 80 anni ci si accorge che in tale lungo periodo l'esercizio provvisorio ha potuto essere evitato soltanto 18 volte ».

Ho preparato un elenco (che non leggo perchè non voglio fare sfoggio di erudizione o annoiare i colleghi ed il rappresentante del Governo) dei provvedimenti legislativi che autorizzano l'esercizio provvisorio dal 1862 ad oggi. A titolo di curiosità rilevo che nel 1862 e nel 1866 (d'accordo, erano anni particolari) l'esercizio provvisorio durò tutto l'anno. Dobbiamo però con amarezza constatare che certamente l'esercizio provvisorio ha degli inconvenienti, provoca un rallentamento delle spese, specialmente di quelle in conto capitale, in particolare le spese che riguardano il Ministero dei lavori pubblici. E seppure, come abbiamo veduto, l'esercizio provvisorio anzichè costituire l'eccezione rappresenta la prassi del nostro ordinamento, non dobbiamo, a mio avviso, accettare supinamente questo stato di cose.

Non intendo dilungare oltre la discussione su questo punto ed in particolare non intendo affrontare qui i problemi che nascono dalla approvazione dell'esercizio provvisorio fino al periodo dell'approvazione del bilancio e delle note di variazione a cui esso si riferisce, nè intendo affrontare il discorso dei delicati rapporti tra l'esercizio provvisorio e la legge finanziaria. I colleghi

ricordano le discussioni che sono sorte qui in Aula ed alla Camera dei deputati l'anno scorso proprio a questo riguardo. Noto infine che il Governo quest'anno ha imboccato una via diversa, cioè ha presentato un progetto di bilancio che è stato detto « a legislazione invariata », ma che in realtà a legislazione invariata non è e non può essere. Tale bilancio è seguito anzichè essere preceduto dalla cosiddetta legge finanziaria.

Su tutto ciò che ricordo di sfuggita mi pare preferibile, anzi necessario discutere quando codesti documenti perverranno all'esame dell'Assemblea, ma fin da questo momento vorrei fare — mi permetto di dirlo all'onorevole Mannino — tutte le riserve del caso per questa discussione che si svolgerà. Insomma il Senato, che dai tempi di Roma è composto di anziani saggi e prudenti (e chiedo scusa ai giovanissimi colleghi ed anche al giovanissimo Ministro qui presente), s'inchina davanti alla necessità di non arrestare l'attività della macchina della pubblica amministrazione.

A questo punto vorrei ricordare a me stesso prima che ai colleghi qual è il carattere del bilancio. Il bilancio, come è indicato nei primi due articoli della legge che precede le cosiddette tabelle, è una legge apparentemente formale, sebbene in essa rinveniamo continuamente, come ho avuto modo di ricordare altre volte, norme di carattere sostanziale. Ma è soprattutto una legge autorizzativa, senza la quale l'amministrazione dello Stato non può nè provvedere ai pagamenti nè provvedere alle riscossioni delle somme dovute in base a leggi che sono a monte della legge di bilancio. Pertanto quando consideriamo l'esercizio provvisorio in mancanza dell'approvazione della legge di bilancio dobbiamo ricordare che l'esercizio provvisorio è necessario proprio per evitare l'arresto della macchina dello Stato. Questo risulta chiaro dai lavori parlamentari, dalla dottrina che è unanime a questo riguardo ed anche dalle discussioni che sono state fatte a proposito dell'articolo 81 della Carta costituzionale. È una questione di carattere generale, di metodo e vorrei dire di premessa per una più ampia discussione al momento in cui bilancio, legge finanziaria e nota di

variazione verranno all'esame di questa Assemblea. Per quanto riguarda il merito del provvedimento, che siamo qui chiamati a discutere e ad approvare, vorrei osservare quanto segue. Nel provvedimento il termine di gestione dell'esercizio provvisorio viene proposto per tutti i quattro mesi consentiti dall'articolo 81. La Camera dei deputati ha già approvato questa durata dell'esercizio provvisorio. Mi permetto di fare una piccola chiosa, che è la seguente: in altri tempi, l'Esecutivo era più rispettoso verso il Parlamento, proponeva l'esercizio provvisorio per un mese o al massimo per un bimestre; perchè in fondo il limite previsto dalla Costituzione attiene al coordinamento dei lavori parlamentari, quindi attiene proprio alla potestà del Parlamento di organizzare il proprio calendario dei lavori. È poi il Parlamento che, giudicando la mole dei provvedimenti che sono all'ordine del giorno, decide se dare tutti e quattro i mesi o limitare l'esercizio provvisorio a due o a tre mesi. Ricordo questo solo perchè ho vissuto questa esperienza negli anni trascorsi.

Ricordo anche che è ovvio che, ove i due rami del Parlamento riuscissero ad approvare prima del termine previsto nella legge per l'esercizio provvisorio il bilancio, l'esercizio provvisorio finirebbe, per definizione, perchè entrerebbe in vigore il bilancio che viene gestito nella sua interezza. Nel provvedimento viene proposto, come d'uso, che la gestione provvisoria verrà esercitata per dodicesimi e che questa limitazione per dodicesimi si riferisce sia alle autorizzazioni di impegno, sia alle autorizzazioni di pagamento.

Devo dire però, anche in base alla discussione che si è fatta in Commissione, che non si può estendere questa gestione per dodicesimi ai residui. Non voglio anticipare quanto dirà il senatore Bollini, al quale mi permetterò poi di replicare, ma vorrei far presente che la gestione dei residui è un fatto materiale che nasce dagli impegni precedentemente presi, che ha creato diritti nei terzi e che quindi non si può limitare l'attività dell'amministrazione al riguardo. Se i colleghi lo consentono, vale la pena di rileggere insieme l'articolo 16 della legge n. 468, che

mi pare aver regolamentato in modo opportuno l'attuazione dell'esercizio provvisorio, dando un'applicazione al dettato costituzionale. Infatti il primo comma prevede il periodo massimo per cui può essere concesso l'esercizio provvisorio. Può essere fatto un esercizio provvisorio di un bimestre, può essere prorogato poi per un altro bimestre; comunque i quattro mesi non possono essere superati. Durante l'esercizio provvisorio — questo è importante — la gestione del bilancio è consentita per tanti dodicesimi della spesa prevista da ciascun capitolo quanti sono i mesi dell'esercizio provvisorio, ovvero — dice saggiamente la legge — nei limiti della maggiore spesa necessaria qualora si tratti di spesa obbligatoria e non suscettibile di impegni o di pagamenti frazionabili in dodicesimi.

Vi possono essere e vi sono taluni pagamenti che debbono essere fatti per intero, anche all'inizio dell'anno, anche durante l'esercizio provvisorio. La legge stabilisce inoltre che queste limitazioni, come ho detto poco fa, si riferiscono tanto all'autorizzazione di impegno quanto all'autorizzazione di pagamento.

Terzo punto: l'esercizio provvisorio si riferisce, secondo la proposta che è pervenuta qui in Senato dopo l'approvazione alla Camera dei deputati, sia agli stati di previsione per l'anno 1981 sia alle successive note di variazione presentate all'Assemblea legislativa, con le disposizioni e le modalità previste nel relativo disegno di legge.

A questo punto debbo ricordare a me stesso quello che ho detto poco fa a proposito della legge di bilancio, cioè che formale non è, almeno nel suo complesso, ma contiene delle disposizioni di carattere sostanziale le quali possono essere modificate con la nota di variazione. Quindi durante l'esercizio provvisorio, — nel momento in cui si chiede l'autorizzazione all'esercizio provvisorio, è lecita, legittima e corretta la richiesta fatta dal Governo di estendere l'esercizio provvisorio anche alla nota di variazione e alle disposizioni e modalità previste nel relativo disegno di legge.

Se la legge di bilancio non contenesse che norme formali, potremmo anche avere qual-

che dubbio sul suo dispositivo, ma poichè sono convinto — e con me buona parte della dottrina — del fatto che nella legge di bilancio vi siano anche disposizioni di carattere sostanziale, nel momento in cui sia il progetto di bilancio sia la nota di variazioni sono ancora *in itinere* e non sono ancora diventati provvedimenti di legge, altrimenti non vi sarebbe bisogno di questa discussione sull'esercizio provvisorio, non vedo nulla di meno che corretto nel fatto che si autorizzi il Governo a gestire il bilancio per dodicesimi sia sulla base del progetto di bilancio sia sulla base della nota di variazione e delle norme che la legge di variazione contempla.

Mi pare quindi che sia chiaro il fatto che la legge sull'esercizio provvisorio si limita a una gestione temporanea delle entrate e delle spese previste da questi documenti che ancora non sono perfezionati.

Certo vi sono altre legislazioni, anche il regolamento del Parlamento europeo, che stabiliscono che i dodicesimi gestiti durante l'esercizio provvisorio sono gestiti sulla base di un provvedimento già approvato, cioè il bilancio dell'anno precedente. Ciò ha il vantaggio di non dare all'Esecutivo una delega in bianco, però ha lo svantaggio di tener conto di una situazione che, per molti versi, si è trasformata e ha reso necessarie delle variazioni nel progetto di bilancio che viene sottoposto al Parlamento e che, non essendo stato approvato, richiede l'intervento del Parlamento per l'esercizio provvisorio.

Si torna quindi al problema di fondo di cui ho parlato poco fa, cioè al carattere formale o sostanziale della legge di bilancio. L'articolo 1 del progetto di bilancio autorizza — ecco perchè il bilancio è legge di autorizzazione — l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle imposte e delle tasse di ogni specie, il versamento nelle casse dello Stato delle somme e dei proventi dovuti per l'anno finanziario, per un totale complessivo di entrate di 161.490 miliardi, come risulta dal disegno di legge sul bilancio.

L'articolo 2, che si riferisce alle spese, prevede in 171.490 miliardi in termini di competenza, il totale generale della spesa generale

dello Stato per l'anno finanziario 1981. Con la nota di variazione presentata alla Camera è previsto un adeguamento delle entrate per 1.475 miliardi in aumento in conseguenza dell'aumento dell'IVA e di diverse voci di carattere prevalentemente tributario, come l'IRPEF, l'ILOR e via dicendo.

Per quanto riguarda le spese, queste vengono ridotte di 7.523,4 miliardi, tenendo conto che vi è un aumento di 2.000 miliardi per il fondo sanitario e uno di 300 milioni nello stato di previsione della spesa per il Ministero della difesa; ma soprattutto vi è una coraggiosa ripulitura di fondi speciali per 9.473,7 miliardi. Conseguentemente l'articolo 2 del progetto di legge di variazione prevede in 193.966 miliardi circa in termini di competenza e in 160.614 miliardi circa in termini di cassa il totale generale della spesa dello Stato per l'anno finanziario 1981.

Ultimo punto: con l'articolo 2 del disegno di legge sottoposto all'approvazione dell'Assemblea si propone che la legge entri in vigore il 1° gennaio 1981 come è del resto necessario. Fatte queste considerazioni, ritenuto corretto il comportamento dell'Esecutivo ed accertata l'urgenza, data l'imminenza della fine dell'esercizio in corso, mi permetto di proporre l'approvazione del provvedimento presentato dal Governo e già approvato dall'altro ramo del Parlamento. (*Applausi dal centro*).

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Bollini. Ne ha facoltà.

B O L L I N I . Signor Presidente, la questione dell'esercizio provvisorio sotto la spinta dello stato di necessità e di urgenza è stata negli anni passati, anche da parte del Parlamento, affrontata con molta approssimazione. Tuttavia lo scorso anno l'approssimazione del Governo è andata al di là del limite del lecito e del ragionevole. Si è infatti dato vita a un mostro giuridico, a una legge centauro, come è stata definita, a una legge anomala, che non si poteva più ripetere per la decenza del Parlamento.

È in ragione di ciò che la discussione sulla nuova legge di autorizzazione all'esercizio provvisorio merita forse una più attenta riflessione sotto i profili di principio e di merito. Capisco che l'urgenza potrebbe indurre a una nuova resa, cioè a dare o a negare il voto, e a farla finita. Mancheremmo però al nostro dovere se non cogliessimo questa occasione per invitare il Governo ad una più attenta riflessione, affinché non si riduca a ripetere meccanicamente vecchi moduli che stanno al di fuori della nuova rinnovata legge di contabilità pubblica.

Nel passato l'unica norma che dava un indirizzo per l'autorizzazione all'esercizio provvisorio era la Costituzione che stabiliva solo due cose: che doveva essere autorizzato per legge e per un periodo non superiore ai quattro mesi. La prassi di molti anni e gli interventi della Corte dei conti avevano consolidato una interpretazione nel senso di limitare ai dodicesimi dello stanziamento la capacità di spesa in rapporto ai mesi di autorizzazione dell'esercizio provvisorio: tanti mesi, tanti dodicesimi di spesa. Tuttavia una rigida applicazione aveva suscitato difficoltà e quindi si sono rese necessarie delle eccezioni, delle deroghe per quanto riguarda spese indilazionabili, spese non frazionabili, impegni già assunti che non potevano essere ridotti. Tuttavia la stessa Corte dei conti ha dovuto riconoscere che questi criteri erano approssimativi, non certi, nè giuridicamente fondati; quindi aveva auspicato una qualche nuova, diversa, più organica disciplina.

L'articolo 16 della legge n. 468 ha cercato di dare una soluzione adottando senza modifica alcuna il testo prodotto dal Governo, dal ministro Stamatì, nel senso di introdurre il limite per quanto riguarda i dodicesimi e le eccezioni per quanto riguarda il carattere della spesa.

Lo scorso anno il Governo — come dicevo all'inizio — ha presentato una legge che obbediva per metà a queste indicazioni e per metà era invece una specie di legge finanziaria surrettizia. Noi abbiamo contestato quella soluzione e adesso per fortuna è stata abbandonata. Però, per poter risolvere in maniera equilibrata la questione, bisogna tenere presente che, oltre ai nuovi limiti e a quel-

li posti dalla Costituzione (provvedimento di legge, durata massima di quattro mesi), ci sono anche altri punti da tenere ben fermi. Il primo è quello di avere di fronte un bilancio; il bilancio, quindi, deve essere regolare, preciso, deve esistere allo stato di progetto. Il secondo è che la deliberazione dell'esercizio provvisorio venga adottata prima del 31 dicembre e che naturalmente la quantità e la qualità della spesa su cui si concedono le autorizzazioni al Governo devono risultare definite con assoluta certezza.

Se noi guardiamo sotto questi profili il disegno di legge che ci è stato presentato, si notano elementi di grandissima ambiguità, di anomalie giuridiche e costituzionali, di deroghe inammissibili alla legge di contabilità.

Prima questione: quale bilancio abbiamo di fronte? Il bilancio presentato viene definito dal Governo « bilancio a legislazione vigente », raccogliendo un suggerimento venuto dal Senato basato su una precisa norma contenuta nella legge. Al bilancio a legislazione vigente adesso il Governo ha portato una correzione, attraverso una nota di variazione, che purtroppo nei suoi testi completi e definitivi il Senato ancora non possiede.

Tuttavia, se guardiamo il disegno di legge del bilancio a legislazione invariata, possiamo notare e far nostra l'osservazione tecnico-giuridica contenuta nel parere della 1ª Commissione affari costituzionali della Camera che ha discusso il progetto di legge. Dice la risoluzione che questo bilancio a legislazione invariata solleva una serie di questioni che attengono al merito e sotto il profilo del rispetto della legge n. 468 e dei vincoli ad essa imposti dall'articolo 81 della Costituzione. In altre parole, la 1ª Commissione affari costituzionali della Camera mette in dubbio le fondamenta giuridiche certe su cui è stato costruito il bilancio. In termini più espliciti non abbiamo di fronte a noi un bilancio che possa definirsi a legislazione vigente.

Voglio fare solo due esempi non marginali, da cui risulta infatti come è stato costruito questo bilancio. Nei fondi globali proiettati sul bilancio del 1981 si trovavano, prima

della nota di variazione, iscritti per la seconda volta 8.644 miliardi per il cosiddetto risanamento delle gestioni previdenziali dei coltivatori diretti e si trovavano iscritti 13.100 miliardi per la finanza locale. Diceva e dice il Governo che queste sono soluzioni necessitate, dovute a stato di necessità.

Non credo che quest'argomentazione di stato di necessità possa legittimare la presentazione di un bilancio in cui poste importanti, per 21.000 miliardi, non hanno fondamento giuridico alcuno. Per fortuna del ministro Andreatta e per disgrazia nostra gli eventi del terremoto hanno costretto il Ministro a fare un po' di repulisti. E ha tolto di mezzo l'equivoca situazione degli 8.644 miliardi ripetuti per la seconda volta in maniera abusiva. Tuttavia sono rimasti i 13.100 miliardi per la finanza locale.

Il Governo sembra invocare una specie di sanatoria, una specie di complicità omertosa (disse, se non mi sbaglio, il Sottosegretario), perchè in fondo non si saprebbe come risolvere il problema che nasce da una precisa inadempienza del Governo, che non ha risolto in tempi utili un problema grave come quello della finanza locale, ritenendo il Governo che altra soluzione non avesse se non quella di violare la legge e di fare un bilancio un pochettino di comodo.

Noi abbiamo dimostrato — in Commissione bilancio del Senato — che per risolvere un'analoga situazione, importante e delicata, dovuta essa pure all'inadempienza del Governo, c'erano altre soluzioni. Il Senato con senso di responsabilità le ha indicate, trovate, prospettate. Non ci possono essere soluzioni dettate da stato di necessità, altrimenti abbiamo un bilancio che non risponde alla logica del bilancio a legislazione invariata, perchè non tiene conto che le determinazioni del bilancio devono essere adottate soltanto come proiezione di una legislazione esistente. La riforma del bilancio assegna infatti alla legge finanziaria l'onere di stabilire importanti strutture del bilancio quali i fondi globali, la determinazione delle quote delle leggi pluriennali di spesa e il livello del ricorso al mercato finanziario.

È evidente la contestazione — non soltanto nostra, ma di coloro che hanno l'obbligo di

controllare la gestione del pubblico denaro — per delle poste palesemente illegittime. Pertanto andranno perseguiti d'ufficio coloro che utilizzeranno degli stanziamenti iscritti in questo bilancio senza che abbiano alle loro spalle un solido fondamento giuridico di una norma sostanziale.

Vorrei dire che questo bilancio a legislazione cosiddetta invariata deve subire una ripulitura che tolga via molte scorie, dovute forse a una maniera un po' troppo casalinga di formare il bilancio.

La seconda questione, che si collega a questa, è che il bilancio è stato in questi ultimi giorni corretto da una nota di variazione. Non si tratta di una variazione secondaria, perchè c'è un aumento di entrata di oltre 1.400 miliardi e c'è una diminuzione di spesa di 7.500 miliardi: 9.000 miliardi circa di variazione complessiva sono una parte considerevole che può alterare il carattere e la struttura del bilancio.

Da qui la prima domanda: se il Parlamento deve autorizzare la gestione in via provvisoria di un bilancio, deve avere un bilancio che abbia certezza giuridica; la nota di variazione, atto autonomo correttivo del Governo, deve essere a conoscenza del Parlamento. Ma dopo che il Parlamento ha dato la sua autorizzazione alla gestione provvisoria non possono subentrare altre note di variazione.

Il testo della legge è equivoco: lo avevamo detto lo scorso anno, lo ripetiamo adesso. Credo che il Governo renderà anche in Aula la dichiarazione fatta in Commissione, cioè che solo sui documenti già presentati in Parlamento si concede l'esercizio provvisorio non essendo ammissibile che il Governo intervenga, dopo l'approvazione di questa legge, con altre note di variazione al bilancio, altrimenti si verrebbe a creare una situazione per cui il Parlamento concede un'autorizzazione su un progetto di bilancio che viene successivamente modificato.

Questa è stata una delle questioni sollevate e credo che il Governo debba precisare il testo della legge là dove si fa riferimento alle note di variazione.

Un'altra questione credo che debba essere vista sotto il profilo della ricerca di fatti stravaganti che qualche volta nel Parlamento si

verificano: fatti assolutamente anormali, ridicoli mistificanti, incredibili.

Con l'articolo 1 del disegno di legge il Parlamento non già è chiamato a prendere atto del progetto di bilancio e concedere l'autorizzazione per l'esercizio provvisorio; ma deve prendere atto anche della nota di variazione del Governo e sul bilancio modificato concedere l'esercizio provvisorio.

Dice il collega Stammati: non basta questo; non basta autorizzare l'esercizio provvisorio sul bilancio riformato; bisogna aggiungere qualche cosa di più nel senso che bisogna che l'autorizzazione riguardi anche « le disposizioni e modalità previste nel relativo disegno di legge ».

Vorrei far presente che nel testo è detto: « sulla base delle disposizioni e modalità previste nel relativo disegno di legge ». Quali modalità? Quali disposizioni, di grazia? Si tratta di tutti i 112 articoli che compongono il disegno di legge di approvazione del bilancio? Non è detto. Dobbiamo lasciare un margine di discrezionalità al Governo di scegliere tra questi 112 articoli quello che ritiene necessario? E in aggiunta a questi 112 articoli ci sono altri correttivi introdotti dalla nota di variazione?

Entriamo in un campo in cui non soltanto si dà una incerta autorizzazione ad un esercizio provvisorio, ma si dà provvisorietà generale ai fondamenti giuridici. Perché?

Il bilancio è costruito sulla base di norme sostanziali; recepisce queste norme. La legge di approvazione del bilancio è lo strumento che il Parlamento adotta per rendere valido quel bilancio che è stato presentato. Noi ci troviamo di fronte al fatto che non soltanto approviamo l'autorizzazione alla gestione provvisoria di un progetto di bilancio, corretto dalla nota di variazione, ma pretendiamo di dare validità a delle norme contenute in un documento che si chiama disegno di legge di approvazione del bilancio.

Ma, di grazia, che cosa è un disegno di legge? È in senso tecnico una proposta; in senso giuridico è un pezzo di carta, qualcosa che non esiste fintanto che il Parlamento non ha dato il suo consenso. Tuttavia questo disegno di legge, proposta, pezzo di carta, un nulla diventa addirittura il fondamento ne-

cessario ed indispensabile perchè si possa gestire, in via provvisoria, il bilancio dello Stato.

Ma dove è scritto questo? Credo che l'adozione in veste giuridica di un disegno di legge di siffatta natura rappresenti un fatto unico nella storia del Parlamento italiano. Come si fa a mantenere una norma siffatta?

Abbiamo proposto di emendarla, di togliere questa parte, di evitare una situazione assolutamente ridicola.

Terzo punto: c'è nel secondo comma dell'articolo 1 una norma che toglie i limiti dei dodicesimi per quanto riguarda la spesa nella gestione dell'esercizio provvisorio, relativamente al bilancio di cassa.

Qui: si innesta una questione molto delicata perchè concerne un problema che riguarda il Governo — mi permetto di dire che non è stato compreso dal Governo — relativo alla funzione ed alla natura del bilancio di cassa. Anche questa mattina il collega Stammati — al quale riconosco capacità, competenza, esperienza, obiettività — ha esposto un ragionamento che non fa una grinza ed è il seguente: abbiamo deliberato delle spese in sede di competenza; queste spese non sono state erogate, nè perfezionate totalmente nel corso dell'esercizio. Si formano i residui propri ed impropri; questi residui hanno una loro gestione autonoma, separata e non sopportano i limiti del dodicesimo. Per la gestione di competenza non c'è bisogno di correggere la norma perchè ciò è un fatto lapalissiano, essendo la struttura di un bilancio di competenza fatta per due rami: quello che si realizza nel corso dell'esercizio e quello che deve essere realizzato autonomamente nel corso della gestione dei residui. È una critica che viene svolta nei confronti del bilancio di competenza in quanto la gestione dei residui è praticamente sottratta alla verifica parlamentare: bade che non si tratta di una lira, ma di 36.000 miliardi, che vengono sottratti ad un controllo più specifico del Parlamento.

Muoviamo obiezioni al fatto che non devono sottostare agli obblighi dei dodicesimi questi residui della competenza? Ahimé, no, non facciamo alcuna osservazione in questo senso, riteniamo coerente il meccanismo e

che non ci sia bisogno quindi di nessun correttivo. La questione nasce sul fronte della cassa, che non è la succursale di serie « C » del bilancio di competenza; nella nuova struttura del bilancio, il bilancio ha una doppia veste giuridica: la competenza e la cassa, ugualmente vincolanti ed ugualmente in grado di far sorgere dei limiti giuridici nell'autorizzazione e nell'esecuzione del bilancio.

Come si forma il bilancio di cassa? Si hanno 36.000 miliardi di residui, cui si aggiungono 160.000 miliardi previsti per la competenza e in tutto abbiamo 190.000 miliardi circa che dovrebbero essere la massa spendibile da cui lo Stato può poi attingere le autorizzazioni per l'erogazione della spesa. Naturalmente 190.000 miliardi non sono tutti quanti erogabili, perchè la capacità di spesa dell'amministrazione non arriva a tanto: se ne fa una riduzione secondo la capacità di spesa. Da 190.000 miliardi si riduce a 163.000 miliardi.

Ebbene, mentre per la gestione di competenza l'autorizzazione nella spesa è distinta e gestita separatamente (esercizio e residui), nella gestione di cassa — è elementare — tutto confluisce in un unico stanziamento, comprensivo dei residui e della gestione dell'esercizio: non è possibile alcuna distinzione nè tenere separate le spese a seconda dell'esercizio di provenienza, perchè esse mantengono una loro unità. L'esercizio, nel sistema di cassa, è un esercizio sull'erogazione, in cui si perdono le gestioni dei vari esercizi mentre per quanto riguarda la competenza le gestioni rimangono separate. Quindi dire che abbiamo dei residui nella cassa è dire una cosa che non ha senso: non esistono i residui nella cassa e quando si pretende, con l'articolo presentato del Governo, di fare in modo di sottrarre ai limiti dei dodicesimi i residui in cassa — se questo significa il testo — ciò vuol dire che non si capisce che nel bilancio di cassa i residui non ci sono, che una simile distinzione non può essere fatta.

Abbattere questo limite del dodicesimo sulle spese di cassa, come è accaduto lo scorso anno (per quattro mesi non abbiamo avuto il bilancio di cassa), quest'anno significherebbe che per quattro mesi non avremo il

bilancio di cassa e, siccome dall'ultima nota di variazione testè discussa il Governo, per conto suo, illegittimamente, ha cancellato la revisione della cassa del mese di dicembre, per cinque mesi non avremo il bilancio di cassa.

Tutto questo — collega Stammati — non è fatto per odio alla legge di contabilità. No, è fatto in parte per pura e semplice comodità e in parte nel tentativo — che noi denunciavamo — di rendere meno chiare le cifre del bilancio; si tratta di una manovra illusionistica, perpetrata nel passato e che si cerca oggi di realizzare anche con questo provvedimento. Infatti, è mai possibile che con 36.000 miliardi (saranno molti di più, perchè sono quelli stimati) di residui, più 163.000 miliardi si abbia una competenza di 199.000 miliardi mentre nella cassa troviamo una previsione di 160.000 miliardi? Sul fronte della cassa, che dovrebbe comprendere anche i residui, la somma prevista come fa ad essere minore della competenza? Si fa questa operazione perchè dai 160.000 miliardi di cassa si ricavano poi le conseguenze per il livello del ricorso al mercato che si vuole fittiziamente contenere.

Naturalmente tale dislivello a danno della cassa, effettuato all'inizio del bilancio, viene poi corretto nella prima variazione, nel bilancio di assestamento e nella seconda variazione rovesciando logicamente i termini del rapporto cassa-competenza. Se tenete presente che sulla cassa non vengono fatti affluire, nè vengono contabilizzati, chissà perchè, tutti gli slittamenti dei pagamenti a cominciare da quelli del mese di dicembre, agli slittamenti dei fondi globali (non realizzati nel 1980, a quei 36.000 e oltre miliardi di residui, c'è una somma pari a 10.000-15.000 miliardi che dovrebbe andare a rafforzare le previsioni di cassa, superando quindi il tetto dei 200.000 miliardi come somma possibile da erogare. Se si fa quell'operazione meccanica che di solito faceva il ministro Pandolfi (tanto è la cassa, tanto il ricorso al mercato), evidentemente la previsione così corretta risulta in palese contraddizione con i dati di bilancio, ed il limite al ricorso al mercato finanziario risulta falsato. Quindi per presentare un bi-

lancio che abbia al tempo stesso una capacità di spesa alta ed un basso ricorso al mercato, si fa un'operazione illusionistica. La falsificazione dei dati di bilancio viceversa non potrebbe essere attuata se rimanesse il limite della cassa in dodicesimi per il 1981. Lo scorso anno qualche amministrazione imprevedente non ha tenuto conto di questo fatto e nei mesi di maggio e giugno si sono avute delle proteste per certe spese in parte bloccate sul fronte della cassa.

Per evitare questo inconveniente si abolisce addirittura la cassa. Ma sorge un problema di correttezza costituzionale, di rispetto della legge di contabilità e di onestà nella gestione del pubblico denaro. I tempi delle illusioni, delle falsificazioni dei bilanci, della mano libera al Tesoro per fare tutte le operazioni che vuole sono finiti da un pezzo. Se vogliamo che anche in questo campo intervenga un elemento di assoluta chiarezza e di moralità nella presentazione dei conti pubblici, bisogna che questi significativi emendamenti vengano accolti e che si operi in modo che tutto il disegno di riforma della contabilità pubblica non venga considerato già chiuso e definitivamente condannato a scomparire: una riforma come tante altre che viene portata al limite del collasso da una gestione imprevedente ad opera di questo Governo.

Ciò detto, è chiaro che do per illustrati i miei emendamenti ed è chiarissimo che il Gruppo comunista voterà contro questo disegno di legge. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Parrino. Ne ha facoltà.

* **P A R R I N O .** Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, l'autorizzazione all'esercizio provvisorio presenta quest'anno carattere strutturale di novità giustamente collegato alla nuova impostazione data ai disegni di legge finanziaria e di bilancio. Con una scelta che va apprezzata nella sua impostazione generale, quest'anno il Governo ha presentato un progetto di bilancio a legislazione invariata che, in sostanza, adegua le grandezze di bilancio alla

legislazione in vigore al momento della redazione del progetto di bilancio.

Questo criterio subisce peraltro alcune deroghe per quanto riguarda i fondi speciali, i trasferimenti alla finanza locale ed alcune voci delle entrate. Si tratta di una tematica complessa sulla quale si potrà più ampiamente tornare quando discuteremo il bilancio e la legge finanziaria. Fin da oggi ci sembra però di poter dire che l'idea di sdoppiare il bilancio, nel momento dell'impostazione, in due sezioni — la prima che riflette una copertura di finalità relative a provvedimenti in corso, la seconda che riflette il nuovo programma di spesa — appare ispirata ad un principio di chiarezza e di trasparenza della manovra da attuare con la legge finanziaria che è da condividere in linea di massima.

In sostanza in questo modo si autorizza la gestione provvisoria di un bilancio che regola già dei fondi speciali, per altro strettamente limitati al finanziamento dei provvedimenti in corso. La nuova manovra di spesa correlata a nuove voci è invece tutta quanta rimessa alla legge finanziaria. Non vi è dubbio che nella prima applicazione di questa nuova impostazione possa essere rilevata qualche incertezza o sbavatura. Essa peraltro nella sua ispirazione fondamentale — come dicevo in precedenza — appare indubbiamente interessante. Tuttavia occorre riflettere con attenzione sulla circostanza che, per il secondo anno consecutivo dopo l'entrata in vigore della riforma di bilancio, si è costretti all'esercizio provvisorio, e in tal senso il relatore ha fatto anche un *excursus* storico degli esercizi provvisori. Non è che manchino le giustificazioni, ma in realtà bisogna dire con molta franchezza che se non si adotta una diversa organizzazione e un miglior coordinamento dei lavori delle due Camere in materia di documenti di bilancio, in ragione delle complessità e dei tempi previsti dalla legge n. 468, si rischia di rendere permanente l'esercizio provvisorio.

Ripeto qui quanto ha già affermato il presidente del nostro Gruppo, senatore Schietroma, in occasione dell'esame dell'ultimo provvedimento di variazione al bilancio 1980: occorre, ed è questo anche il mio avvi-

so, che le due Camere facciano un serio sforzo per concentrare in tempi ragionevolmente ristretti tutto il lavoro dedicato all'esame dei documenti di bilancio. Per quanto riguarda poi più specificamente questa legge di autorizzazione all'esercizio provvisorio, non mi sembra di poter condividere le osservazioni avanzate già in Commissione bilancio in ordine alla non estensione ai residui della gestione per dodicesimi. Al riguardo bisogna partire dall'idea di fondo che la gestione dei residui segue una trafila del tutto separata dalla gestione della competenza. Porre vincoli allo smaltimento dei residui significa creare ulteriori lentezze nel processo di spesa, operando proprio su quel comparto nel quale si registrano i più forti rallentamenti, con tutti i riflessi negativi che ne conseguono. In questo contesto, pertanto, appare del tutto comprensibile il criterio di limitare la gestione per dodicesimi alla sola impegnabilità e pagabilità delle dotazioni di competenza, con completa esclusione dei residui.

In ordine, infine, al rapporto tra disegno di legge di bilancio e successive note di variazione, occorre sempre tener presente che si tratta di documenti che hanno esattamente la stessa natura giuridica e contabile. Pertanto, le disposizioni e le modalità contenute nel disegno di legge di bilancio relativamente alla gestione dei conti dell'anno vanno conseguenzialmente estese anche alla gestione per dodicesimi degli stessi conti.

Queste brevi considerazioni preparano evidentemente un discorso più ampio e più articolato che saremo chiamati a fare in occasione del bilancio e della legge finanziaria. Peraltro, fin d'ora, occorrerebbe riflettere con grande attenzione su tutti i profili procedurali coinvolti nelle decisioni di bilancio. Grave errore sarebbe, a nostro avviso, non trarre dalla lezione della discussione dei documenti di bilancio per il 1980-81 le necessarie conseguenze sul piano dei lavori parlamentari.

Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, salve queste osservazioni e considerazioni che ho fatto, annuncio il voto favorevole del Gruppo socialdemocratico all'esercizio prov-

visorio del bilancio per l'anno finanziario 1981.

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

S T A M M A T I , relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, è difficile incrociare i ferri con il senatore Bollini, del quale non so se ammirare di più la sottigliezza del ragionamento o la *vis* polemica con la quale pone i suoi argomenti.

Ringrazio il collega Parrino per l'apporto dato alla discussione con il suo intervento e per l'appoggio dato alle argomentazioni da me svolte nella relazione introduttiva.

Per quanto riguarda le osservazioni fatte dal collega Bollini, mi permetto di dire preliminarmente una cosa. Involontariamente certo il senatore Bollini introduce nella discussione, mentre si parla di un provvedimento che riguarda semplicemente l'esercizio provvisorio, il bilancio e la nota di variazione. Quindi va al di là e al di fuori dell'argomento sul quale oggi siamo chiamati a decidere, cioè l'autorizzazione da dare o da non dare all'Esecutivo a gestire per quattro mesi il bilancio. E gestire il bilancio significa anche gestire, dal momento che è stata presentata all'altro ramo del Parlamento una nota di variazione, due provvedimenti contemporaneamente e le quantità finanziarie che sono proposte in questi due provvedimenti, la cui natura — il senatore Bollini lo sa ed io lo dico solo per ricordarlo a me stesso — è perfettamente identica. La loro situazione giuridica è perfettamente identica perchè sono stati presentati, entrambi i provvedimenti, all'altro ramo del Parlamento e sono in sede di esame.

Talune osservazioni che fa nel merito il senatore Bollini trovano una certa rispondenza nel mio animo, ma ritengo che il momento nel quale dovremo discutere queste osservazioni sia il momento in cui saremo chiamati a dare la nostra approvazione al progetto di bilancio e alla nota di variazione. In quel momento dovremo discutere insieme. So quanto il senatore Bollini si sia prodigato per l'approvazione della legge nu-

mero 468 ed egli sa quanto mi stia a cuore l'applicazione di questa legge, non per amore paterno, perché le leggi si svincolano da coloro i quali hanno concorso alla loro formazione e vivono di vita propria, ma perché ritengo che la legge n. 468 sia un importante passo in avanti nella direzione, auspicata sia da noi del Gruppo democristiano che dal Governo, che da tutto il Senato, di una chiarezza, di una pulizia e di una trasparenza dei conti pubblici.

Nel momento in cui faremo un esame di questo primo periodo di rodaggio della legge n. 468 sulla base delle esperienze, che non ho mancato di criticare, che si sono fatte l'anno scorso, quando si approvò una legge finanziaria *omnibus* che praticamente costringeva il legislatore a legiferare in pochi mesi su tutta una materia vastissima (fu quasi una coazione per il legislatore), procederemo ad un approfondimento. Ritengo che questo sia un argomento da approfondire nella sede propria, quando ci arriveranno i documenti su cui dovremo o meno dare la nostra approvazione oppure apportare emendamenti. Allo stato attuale dobbiamo semplicemente autorizzare l'Esecutivo a gestire — credo che non ci convenga modificare il termine, proposto dall'Esecutivo ed accettato dall'altro ramo del Parlamento — fino al 30 aprile queste quantità portate dal progetto di bilancio, spese ed entrate, più elementarmente portate sia dal progetto di bilancio sia dalla proposta di nota di variazione. Su questa parte però non mi sento con tutta la buona volontà di seguire il discorso del senatore Bollini.

C'è poi il discorso sulla cassa e sui residui. Mi permetto di ricordare a tutti e a me stesso che, quando abbiamo approvato la legge di assestamento, nella relazione governativa abbiamo letto che, approvando la legge come era stata presentata in conformità con la relazione, abbiamo accettato il principio per cui non è richiesta approvazione per le variazioni che si registrano nella consistenza dei residui.

Senatore Bollini, questo è un grosso problema. Quando abbiamo introdotto accanto al bilancio di cassa quello di competenza e abbiamo vincolato l'Esecutivo anche per que-

sta parte lo abbiamo obbligato, nel preparare il bilancio di cassa, a fare un ragionamento. Più volte noi stessi lo abbiamo detto sia durante la discussione della legge n. 468, sia quando abbiamo esaminato le relazioni del Ministro del tesoro portate all'attenzione molte volte distratta purtroppo del Parlamento sulla situazione di cassa, di quella che chiamiamo la massa spendibile.

Effettivamente quindi le dotazioni di cassa che sono previste nel bilancio di previsione contemplano a monte una quantità di residui. Dobbiamo tenere però conto del fatto che i residui derivano da impegni già assunti dall'amministrazione e che hanno creato nei terzi diritti quesiti. Perciò l'amministrazione non può trovarsi nella condizione, durante il periodo dell'esercizio provvisorio, di non poter far fronte ad una sua obbligazione giuridicamente perfetta per una limitazione che non siamo in grado di quantificare. Infatti non conosciamo la quantità di residui al 31 dicembre 1978: è una quantità ignota che verrà conosciuta soltanto al 31 dicembre 1980.

Vorrei invece pregare il senatore Bollini di aiutarmi a riflettere sulla causa della formazione dei residui. Anche altre legislazioni hanno il bilancio di cassa e non hanno il bilancio di competenza ed anche in altre legislazioni accade normalmente che certe dotazioni, certe autorizzazioni di spesa non vengano eseguite, slittino all'esercizio successivo (i cosiddetti resti, come vengono chiamati nelle altre legislazioni) e vadano ad impinguare le autorizzazioni dell'esercizio successivo. Da noi tutto questo non accade. Noi abbiamo una gestione dei residui che non è disciplinata, ma soprattutto dobbiamo renderci conto che la cosa patologica non sta tanto nel fatto che una parte delle autorizzazioni di spesa slitti da un esercizio all'altro, ma sta — come lei acutamente ha notato — nell'accumularsi di queste spese autorizzate e non eseguite.

Noi abbiamo — il senatore Bollini lo sa meglio di me — residui di bilancio e residui di stanziamento. Quindi il problema vero, il problema di fondo, è da una parte quello di ridare all'amministrazione la sua efficienza, la sua capacità di estendere le somme che essa è autorizzata a spendere e dall'altra

parte sta — mi consenta il senatore Bollini di ricordarlo a me stesso — nella capacità del Parlamento, quando approva le leggi, di considerare in che modo e in quale quantità le autorizzazioni di spesa che esso concede possano poi effettivamente tradursi in erogazioni effettive, capaci di incidere sull'andamento economico del paese.

Debbo dire che le dotazioni di competenza rispetto a quelle di cassa hanno una diversità sostanziale. Le prime riguardano il dimensionamento degli impegni da assumere nell'esercizio in riferimento, mentre le dotazioni di cassa comprendono anche la componente « residui », della quale stiamo discutendo talora anche in via prevalente; però — come ho detto prima — essa deriva da impegni giuridicamente definiti negli esercizi precedenti. Quindi per la parte di dotazione della cassa afferente al pagamento dei residui non vedo come risulti giuridicamente ammissibile una limitazione per dodicesimi che — come ho detto prima — incide anche sui diritti quesiti dei terzi.

Quindi, pure con tutta la considerazione e l'apprezzamento degli argomenti che il senatore Bollini ha portato, ritengo che essi non possano essere accettati per la prima parte (quella giuridica) in quanto si riferiscono a documenti che non abbiamo, sui quali discuteremo nel momento in cui verranno in nostro possesso e saremo chiamati ad approvarli o modificarli; per la seconda parte (quella relativa ai residui), il senatore Bollini chiede di mettere delle limitazioni praticamente inadeguate ad assicurare il funzionamento corretto della pubblica amministrazione. Resta il problema dell'esercizio provvisorio.

BOLLINI. Ma quella limitazione era stata proposta dal Governo, era stata proposta da lei e noi l'abbiamo soltanto registrata, abbia pazienza! Quindi quando avete fatto la proposta una logica c'era; ora quella logica non vi va più bene, perchè volete avere un bilancio di cassa svincolato da tutto.

STAMMATI, *relatore.* Voglio finire il mio ragionamento. Dobbiamo assumerci anche noi la nostra parte di responsabilità.

L'esercizio provvisorio in fondo deriva da una non precisa modulazione dei lavori delle Assemblee. Quindi ristudiamo insieme il calendario, riguardiamo insieme tutte quelle cose che abbiamo discusso in quella seduta, in cui si parlò del bilancio interno del Senato e soprattutto dei supporti che devono essere dati all'azione dei singoli senatori, dei relatori e di tutti coloro che partecipano all'Assemblea, in modo da tagliare il male alla radice, per fare in modo che l'esercizio provvisorio non ci sia e che nello stesso tempo, ridando efficienza all'amministrazione, i residui acquistino una dimensione tale che sia tollerabile e accettabile per la grandezza che essi comportano.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

MANNINO, *sottosegretario di Stato per il tesoro.* Onorevole Presidente, onorevoli senatori, vorrei innanzitutto rinnovare il mio ringraziamento al senatore Stammati per la relazione completa e chiara su un disegno di legge che in circostanze diverse avrebbe avuto una portata molto più modesta, ma che ha assunto invece quest'anno, qui in Senato, una portata più complessa in ragione di alcune questioni metodologiche che certamente è opportuno affrontare e chiarire, ma che enfatizzare potrebbe portare al rischio e al limite di una sorta di amplificazione di dibattito scolastico che certamente non risulta proficuo nelle sue conclusioni.

L'esercizio provvisorio va visto per quello che è, per uno strumento precario e oltretutto non completamente definito dalla stessa legge n. 468. Fa bene il senatore Bollini quando ricorda che allo strumento dell'esercizio provvisorio è stata data dignità diversa, rispetto alle esperienze compiute prima del nostro attuale ordinamento, dall'articolo 81 della Costituzione. Ma poi l'unica norma che di fatto regola l'esercizio provvisorio è l'articolo 16, che, come ha ricordato il senatore Bollini, ribadisce che l'esercizio provvisorio debba essere concesso per legge e stabilisce il limite dei dodicesimi.

Entrerò dopo nella questione che attiene all'estensione del vincolo dal bilancio di com-

petenza al bilancio di cassa, al modo con cui si deve intendere costruito il bilancio di cassa, quindi al problema se il vincolo debba estendersi o no al monte residui. Voglio soltanto dire qui che l'esercizio provvisorio è uno strumento eccezionale, straordinario e come tale precario. Sarebbe utile, oltretutto più rispondente all'ordinamento, che all'esercizio provvisorio non si pervenisse mai. Purtroppo la prassi dimostra il contrario: e il senatore Stammati ci ha portato una gustosa citazione storica, secondo cui dal 1862 si è fatto più ricorso all'esercizio provvisorio che all'adozione nei tempi regolamentari del bilancio stesso.

Voglio aggiungere che all'esercizio provvisorio anche quest'anno il Governo ha dovuto fare ricorso non per una sua scelta politica, ma per uno stato di necessità che si deve opportunamente sottolineare. Il Governo è stato composto e ha avuto il suo voto di fiducia soltanto nell'ultima decade di ottobre; la crisi politica si è ripercossa sul Parlamento, anche perchè esso — questa sì che è una questione su cui esercitare una riflessione un tantino più attenta — non ha pensato ad adeguare e rendere coerente alla legge n. 468 l'organizzazione dei propri lavori.

Debbo ripetere ancora una volta che sarebbe opportuno prendere in considerazione, per giungere a una qualche conclusione decisionale, la possibilità che il Parlamento organizzi una o due sessioni per affrontare le scadenze imposte dalla legge n. 468, che sono tutte scandite nell'ultima fase dell'anno, da ottobre a dicembre, e che, investendo provvedimenti di portata complessa, richiedono innanzitutto dal Parlamento un'organizzazione concentrata dei propri lavori attorno a quest'impostazione.

Il Governo si è trovato nella situazione eccezionale di dover fare ricorso all'esercizio provvisorio e in verità aveva scontato quest'esigenza, tanto è vero che, forti dell'esperienza dello scorso anno (e quando dico forti mi riferisco sia al Governo che al Parlamento), si era scelta, nell'impostare la legge finanziaria e il bilancio, una via che non portasse a quelle situazioni di ingorgo sperimentate proprio lo scorso anno, quando, dovendo chiedere e ottenere dal Parlamento

l'esercizio provvisorio, si è dovuto fare ricorso a una sorta di minifinanziaria, cioè a una sorta di legge di contenuto sostanziale che si accompagnava all'autorizzazione all'esercizio provvisorio.

Allora è stata scelta la via per la quale in modo parallelo procedono l'esame e la discussione della legge finanziaria e del progetto di bilancio. Il progetto di bilancio è stato costruito sulla base di un criterio cosiddetto a legislazione invariata, cioè sulla base del criterio per il quale il progetto di bilancio 1981 ricalca e ripete il progetto di bilancio 1980 quale era stato originariamente predisposto ed elaborato, con tutte le modifiche e le trasformazioni che il progetto di bilancio 1980 ha ottenuto nel corso del tempo per via di atti parlamentari, che sono la nota di assestamento, le note di variazione, fino all'ultima nota di variazione presentata la settimana scorsa dal Parlamento con la quale il progetto di bilancio del 1981 viene modificato sulla base di un indirizzo politico e programmatico che il Governo ha ritenuto di dover proporre nella direzione di una semplificazione della costruzione del bilancio, di un'operazione di pulitura il cui valore politico credo che sia largamente condiviso ed accettato dalle forze politiche e dai Gruppi parlamentari e soprattutto in funzione dell'esigenza di appostare in bilancio l'ulteriore copertura di una esigenza che riguarda il settore sanitario.

A quest'impostazione di bilancio costruito a legislazione invariata in Commissione — nè avrei potuto fare diversamente per una ragione di lealtà e di onestà intellettuale — è stato dato un affievolimento nel senso che è stato introdotto nel progetto di bilancio 1981 un appostamento di 13.100 miliardi che riguarda la copertura finanziaria dell'eventuale provvedimento che, in via eccezionale e straordinaria, probabilmente con ricorso al decreto-legge, il Governo dovrà adottare entro la fine d'anno per dare soluzione ad un problema politico di portata indefinita.

Si può obiettare il ritardo; si può contestare il ritardo con cui il Governo ha provveduto alla definizione della propria proposta legislativa in ordine alla finanza locale, ma il Governo qui ha il dovere di far presente

che la gestazione, cioè l'elaborazione del disegno di legge sulla finanza locale, ha avuto dei tempi estremamente complessi dipendenti dalla portata dei problemi che si andavano ad affrontare (del resto quest'anno il Governo ha presentato un disegno di legge che non si limita al finanziamento annuale degli enti locali), ma il finanziamento su un arco triennale si muove nella direzione di una proposta definitiva, quindi di una soluzione definitiva ed organica al problema della finanza degli enti locali. Tempi questi resi ulteriormente complessi dal fatto che un Governo è andato in carica soltanto alla fine di ottobre ed i tempi sono quelli che sono: nessuno li può estendere secondo la capacità che è propria soltanto di altre autorità e cioè della divina provvidenza.

A questo principio della legislazione invariata è stata data questa eccezione.

La 5ª Commissione del Senato, esaminando altro provvedimento — e voglio darne apprezzamento — ha tirato fuori una proposta che, se si dovesse ripetere il caso di ripercorrere la strada che stiamo facendo quest'anno (ma vorrei fare un debito segno di scongiuro, cioè vorrei immaginare che alla fine del 1981 si arrivi con il bilancio e la legge finanziaria regolarmente approvati), potrà essere presa in considerazione, cioè che gli appostamenti non coperti da norma sostanziale vadano inseriti nei fondi globali. Questa via è metodologicamente molto corretta, però è un contributo che il Governo può accettare soltanto per il futuro; non può accettarlo qui in questa occasione. Diversamente occorrerebbe una nota di variazione — se alle cose dobbiamo dare soluzioni concrete — con cui il Governo modifica ulteriormente il progetto di bilancio 1981; oppure occorrerebbe prendere qui atto, senatore Bollini, che più opportunamente l'appostamento dei 13.100 miliardi andava inserito nel fondo globale della legge finanziaria; ma ci saremmo trovati nella situazione per cui, non approvata la legge finanziaria, non ci sarebbe stata una soluzione praticabile al problema del finanziamento degli enti locali, salvo far ricorso ad una legge minifinanziaria soltanto per gli enti locali.

Questa è la difficoltà che il Governo si è trovato davanti nel costruire il bilancio a legislazione invariata e l'ha risolta così, fidando (mi sono permesso di esagerare l'aggettivazione; visto che essa ha avuto un'eco, devo riproporzionarla) nella convenzione politica per cui tutti i Gruppi parlamentari e tutte le forze politiche sono interessate a dare soluzione al problema della finanza locale.

Per questa ragione il Governo — anticipo il parere del Governo sugli emendamenti presentati dal senatore Bollini — non può che essere contrario agli emendamenti.

Vi è poi una questione sulla quale, come sulle altre, il senatore Stammati ha portato un contributo di chiarimento molto importante: il vincolo dei dodicesimi si estende al bilancio di cassa? Il senatore Bollini, nei confronti di chi gli riconosce una autorità tecnica indiscutibile, deve avere l'amabilità di avere un attimo di pazienza. L'ultimo comma dell'articolo 16 della legge 468 dice: « Le limitazioni di cui al comma precedente » — cioè il vincolo del dodicesimo — « si intendono riferite sia alle autorizzazioni di impegno che a quelle di pagamento ». Questa disposizione significa che il vincolo del dodicesimo si pone in termini rigidi di competenza ma egualmente in termini rigidi di cassa.

Il bilancio di cassa non è costruito in via di fatto (che questo sia giusto o no non voglio discuterlo ora, ma voglio solo registrare un fatto) con una mera operazione aritmetica, cioè con una mera addizione della competenza più i residui; il bilancio di cassa (che ha una sua disciplina solo nell'articolo 3 della legge 468) è affidato all'elaborazione per categorie, cioè ad una sorta di stima. L'amministrazione, facendo il bilancio di competenza — che è costruito come tutti ben conoscono — fa una stima, indica un parametro, in modo che si possa alla fine quantificare il flusso reale di spesa che insiste su una voce di competenza nei termini del 90-92 per cento. Non dico che questo meccanismo sia corretto, ma così si agisce. Così facendo, potrebbe accadere che, autorizzato l'esercizio provvisorio, il vincolo di operatività dell'amministrazione è per dodicesimi sulla competenza ma, se lo si estende anche per la cassa, l'am-

ministrazione si viene a trovare nella situazione — ha fatto bene il senatore Stammati a sottolinearlo — di non poter far fronte a propri obblighi giuridici perfetti, cioè ad impegni formalmente assunti in termine compiuto e perfetto che fanno scattare l'obbligo dell'amministrazione di svolgere un pagamento.

Con l'ultimo comma dell'articolo 1 del disegno di legge che autorizza l'esercizio provvisorio si è inteso dare una soluzione distinta al vincolo di competenza rispetto al vincolo di cassa, non per mandare a far benedire il bilancio di cassa ma per dare a questo problema l'interpretazione e la soluzione più corrette, che, ad opinione del Governo, sono quelle che assicurano il massimo di operatività e di efficienza dell'amministrazione e del Governo anche in ordine alla capacità di attuare e quindi di erogare spese.

In queste settimane al Governo si muove la critica di tenere piuttosto rigido il livello della spesa: se il Governo si muove nel senso contrario, questo dovrebbe essere considerato un fatto positivo.

C'è un'ultima linea di osservazioni e di considerazioni che, con molta umiltà, devo pur fare. L'interpretazione della legge n. 468 non è pacifica ed univoca, anche perchè tutti devono riconoscere che la legge n. 468 non dice la parola definitiva in ordine a tutte le questioni. C'è un problema di interpretazione e di perfezionamento della n. 468 che la 5ª Commissione bilancio del Senato ha già affrontato, direi molto meritoriamente, attraverso una propria commissione di studio. Nel raccordo anche con il Governo sarà necessario pervenire, a tempi srttti, ad una definizione delle questioni metodologiche che poi condizionano fortemente il procedere dei nostri lavori.

Mi sia tuttavia consentito sottolineare, ripeto, con umiltà, che le questioni metodologiche devono avere una loro portata non amplificata per evitare di dare ad esse un valore ed una dignità che indubbiamente possono avere, purchè entro certi limiti, cioè entro i limiti in cui politicamente si mette un Governo nelle condizioni di procedere e di far

fronte a compiti estremamente delicati e difficili in una fase come questa.

Desidero rinnovare il ringraziamento a tutti i senatori, agli oratori intervenuti nel dibattito ed in modo particolare al relatore, senatore Stammati, per il contributo apprezzabile fornito.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Si dia lettura dell'articolo 1.

FILETTI, segretario:

Art. 1.

Il Governo è autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a quando sia approvato per legge e non oltre il 30 aprile 1981, il bilancio delle amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario 1981, secondo gli stati di previsione e successive note di variazioni presentati alle assemblee legislative e con le disposizioni e modalità previste nel relativo disegno di legge.

Ai fini della gestione di cassa, le limitazioni di cui all'articolo 16 della legge 5 agosto 1978, n. 468, si applicano alle autorizzazioni di spesa relative alla competenza dell'anno finanziario 1981.

PRESIDENTE. Su questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

FILETTI, segretario:

Al primo comma, sopprimere le parole: « e con le disposizioni e modalità previste nel relativo disegno di legge ».

1.1 BOLLINI, BACICCHI, FERRUCCI

Sopprimere il secondo comma.

1.2 BOLLINI, BACICCHI, FERRUCCI

PRESIDENTE. Poichè il senatore Bollini ha già illustrato gli emendamenti nel corso del suo intervento, invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere.

S T A M M A T I, *relatore*. Signor Presidente, credo di aver già esposto nella mia replica le ragioni per le quali sono contrario agli emendamenti proposti.

M A N N I N O, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Anche il Governo è contrario.

P R E S I D E N T E. Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dal senatore Bollini e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.2, presentato dal senatore Bollini e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 1. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato

Passiamo all'esame dell'articolo 2. Se ne dia lettura.

F I L E T T I, *segretario*:

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1981.

P R E S I D E N T E. Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

N A P O L E O N I. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

* **N A P O L E O N I**. Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo che se c'è un argomento su cui un Governo può plausibilmente chiedere la collaborazione dell'opposizione questo sia proprio l'autorizzazione al-

l'esercizio provvisorio. Lo è perchè un'eventuale mancata autorizzazione implicherebbe la paralisi dell'attività dello Stato ed è chiaro che proprio su questo punto si può invocare, per così dire, una sorta di carità di patria. Come membro dell'opposizione, sarei anche sensibile ad un richiamo di questo tipo, se esso fosse fatto però in forme tali da determinare consensi più ampi di quelli che la maggioranza consente.

Non credo che nella fattispecie sia questo il caso. Anche dopo aver ascoltato la discussione che si è svolta nella 5ª Commissione e qui in Aula penso di dover mantenere un parere negativo. Per motivare questo mio convincimento devo brevissimamente rifarmi anch'io ad una circostanza che è stata richiamata più volte e cioè alle vicende che accompagnarono l'iter di un provvedimento analogo l'anno scorso. Come si ricorderà allora il Parlamento si trovò di fronte ad una particolare difficoltà che sembrava soltanto tecnica, ma che aveva un significato politico preciso: la difficoltà di dover autorizzare un esercizio provvisorio in presenza di una legge finanziaria non approvata.

Richiamo questo precedente, e spero di fare cosa non pleonastica, per ricordare un punto e precisamente il fatto che le difficoltà in quella circostanza furono sollevate assai più dal Governo che non dall'opposizione. Fu il ministro del tesoro Pandolfi a sostenere, in una discussione molto animata e molto ricca, la difficoltà nella quale si trovava e addirittura fu il Ministro a prospettare la tesi che fosse impossibile andare all'esercizio provvisorio nel caso in cui la legge finanziaria non fosse stata preventivamente approvata. Tutta la discussione della 5ª Commissione, l'anno passato, si svolse attorno al problema di come aggirare questa difficoltà. Come è stato ricordato poco fa dal sottosegretario Mannino, si trovò una soluzione che fu sostanzialmente insoddisfacente, perchè consistette sostanzialmente nell'elaborare una minifinanziaria che aggirava l'ostacolo, ma certo non risolveva il problema che era stato posto. In realtà la legislazione vigente, cioè la n. 468, presentava su questo punto — tutti ce ne rendemmo con-

to — aspetti che necessitavano di ulteriore elaborazione per poter andare avanti. Ad ogni modo, la soluzione che l'anno scorso fu adottata conteneva in se stessa il suggerimento per una soluzione diversa, che è quella alla quale si va quest'anno. In altri termini, è una soluzione in cui si tiene separato il bilancio dalla legge finanziaria, in maniera da poter approvare un esercizio provvisorio con riferimento ad un bilancio a legislazione invariata. Da questo punto di vista mi consenta, senatore Stammati, di osservare che non è irrilevante metodologicamente, ma anche dal punto di vista del merito, che si anticipino in questa discussione sull'esercizio provvisorio delle osservazioni che attengono al merito del bilancio. Se cioè adottiamo la soluzione di autorizzare, per evitare il pasticcio dell'anno scorso, un esercizio provvisorio relativo ad un bilancio che viene definito a legislazione invariata, il minimo che ci tocca fare è di controllare se questo sia realmente un bilancio a legislazione invariata oppure no, perchè se questa circostanza non si verificasse ritorneremo a tutti i problemi dell'anno scorso, tali e quali, e dovremmo adottare allora una soluzione diversa da quella che stiamo adottando quest'anno, entrando in contraddizione con noi stessi. Credo quindi che bene abbia fatto il senatore Bollini a porre questo problema, che del resto lo stesso relatore ha posto nella sua relazione: è cioè questo bilancio, nei confronti del quale si chiede l'autorizzazione all'esercizio provvisorio, un bilancio a legislazione invariata? Non lo è; è risultato per ammissione unanime che non lo è, per vari motivi, su vari punti; non lo è nè per quanto riguarda la spesa, nè per quanto riguarda l'entrata. Ma per quanto riguarda la spesa, nascono alcuni problemi macroscopici in qualche modo, tra cui quello che è stato il più citato e che si riferisce alla finanza locale.

Ci troviamo allora in grave imbarazzo perchè il presupposto di metodo, su cui la soluzione che quest'anno viene proposta si basa, è un presupposto che di fatto non esiste. Allora qui mi sembra che si pongano due questioni (cerco di essere il più breve possibile), una questione di fatto e una que-

stione di diritto. La questione di fatto, che è poi la questione politica più delicata, è appunto che il bilancio non è a legislazione invariata. Il Sottosegretario ha obiettato che si è trattato, in particolare con riferimento alle questioni della finanza locale, di cause di forza maggiore. Anche il relatore lo ha detto: potevamo forse lasciare senza disciplina questa materia? Certamente non potevamo. Ma è chiaro che la questione si sposta ad un problema a monte: proprio perchè la situazione politica come si è venuta evolvendo nel corso del 1980 poteva far prevedere con un altissimo grado di certezza che saremmo andati all'esercizio provvisorio, bisognava approntare in tempo gli strumenti legislativi che ci avessero consentito, a legislazione invariata, di avere tutti i supporti legislativi per tutte le questioni essenziali, tra cui anche questa della finanza locale. A questo non si è affatto provveduto. Del resto si potrebbe, dal punto di vista politico, andare ancora più indietro e dire che su questa questione della finanza locale le attese, le lungaggini, il non governo in altri termini, sono stati i punti sui quali questo fatto si è verificato in maniera più evidente. E ancora una volta paghiamo in termini che sembrano tecnici e metodologici, ma che alla fine diventano politici, una inerzia di Governo su questi punti specifici.

È chiaro allora che non possiamo tollerare la definizione di stato di necessità nei confronti di un problema che ha dietro di sé un lungo e complesso *iter* di manovre politiche. Questa è la questione di fatto. Vi è poi una questione di diritto, se vogliamo chiamarla così, anch'essa, a mio avviso, rilevante. Concordo con quanto ha detto il rappresentante del Governo, cioè sul fatto che la 468 necessita di sviluppi e di approfondimenti. Aggiungerei che uno dei punti sui quali la 468 — ce ne siamo accorti, del resto, fin dall'anno scorso — presenta le maggiori carenze riguarda le modalità con le quali si deve arrivare all'esercizio provvisorio. L'autorizzazione all'esercizio provvisorio, in presenza di una legge finanziaria, pone un problema complesso soprattutto per quanto riguarda i fondi spe-

ciali, perchè anche quando non esisteva la legge finanziaria vi era un problema di ambiguità a proposito dell'esercizio provvisorio con cui si autorizzava qualcosa che non aveva ancora una legislazione sostanziale. Però, ora che i fondi speciali vengono collocati in uno strumento legislativo specifico, determinato e definito, è chiaro che questo problema risulta, dal punto di vista formale, molto più acuto e complesso rispetto a prima. È chiaro allora che vi era un problema di attenta riflessione sulla legislazione vigente per vedere come provvedere a questo inconveniente.

Si potrebbe obiettare che questa questione non riguarda solo il Governo, ma anche il Parlamento nella sua generalità: sono l'ultimo a negarlo, però c'è un motivo per il quale questa questione doveva interessare in primo luogo il Governo; in sostanza, proprio perchè si sono verificate determinate circostanze politiche che sono state richiamate questa mattina dal rappresentante del Governo, si poteva prevedere con assoluta certezza che alla richiesta di autorizzazione all'esercizio provvisorio si sarebbe comunque giunti. Per questo motivo, un Governo che sapeva di doversi presentare al Parlamento con una simile richiesta avrebbe dovuto chiedere la collaborazione del Parlamento su questo punto e sollecitare un chiarimento all'interno della legislazione vigente ed eventualmente anche delle aggiunte a questo riguardo, per evitare la complessità e le ambiguità della legislazione vigente proprio su questo punto, cioè sulla natura e la configurazione giuridica dell'istituto dell'esercizio provvisorio in presenza delle innovazioni di bilancio prodotte dalla 468 e in particolare dalla legge finanziaria. Questo non è stato fatto e allora noi per il secondo anno consecutivo ci troviamo di fronte a delle carenze giuridiche che non ci consentono di arrivare a certi provvedimenti con la coscienza di aver fatto una cosa giuridicamente e quindi anche politicamente ineccepibile.

Per queste ragioni, signor Presidente, desidero, alla fine del mio intervento, ripetere la premessa, cioè che la richiesta di eser-

cizio provvisorio costituisce un caso nel quale è più plausibile la richiesta, da parte del Governo, di collaborazione all'opposizione. E credo che per i modi attraverso i quali si arriva per la seconda volta a chiedere l'esercizio provvisorio questa collaborazione non possa essere data e quindi mi associo a quanto ha detto il senatore Bollini nell'annunciare il voto contrario del Gruppo della Sinistra indipendente.

R I P A M O N T I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

R I P A M O N T I . Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, nell'esprimere il voto favorevole al disegno di legge non posso non sottolineare l'urgenza di procedere al perfezionamento della legge n. 468, dato che le osservazioni avanzate dai senatori Bollini e Napoleoni hanno un fondamento. Credo che il collega Carollo, che presiede il comitato di studio, debba sollecitarne i lavori nel mese di gennaio, in modo da evitare che si pervenga nel prossimo anno a ripetere l'invito ad adeguare le previsioni della legge n. 468 in connessione con le esigenze di perfezionamento emerse nel corso della sua applicazione.

Vorrei fare una sola obiezione alle osservazioni del senatore Bollini, a proposito della base giuridica della previsione nel fondo speciale di parte corrente dello stanziamento di 13.100 miliardi per la finanza locale. Questa base giuridica si ritrova nell'ambito della legge di riforma, con la quale si è proceduto all'abolizione dell'area impositiva propria dei comuni, e di conseguenza a prevedere il trasferimento di risorse dal bilancio statale a quello comunale. Nella legge sopracitata si è posto un termine per la riforma della finanza locale che non è stato rispettato.

La base giuridica, dunque, esiste e giustifica l'inserimento nel fondo speciale dello stanziamento per una entità non superiore a quella dell'esercizio precedente. Non possiamo mettere un « p. m. » nel capitolo di bi-

lancio senza la previsione del fondo speciale, data l'esigenza reale di continuità delle funzioni e dei servizi che si svolgono all'interno delle città e le cui spese quindi si collocano nell'ambito dei bilanci degli enti locali e sono coperte prevalentemente con il trasferimento di risorse da parte dello Stato.

A questo proposito devo precisare che non è sufficiente presentare un disegno di legge, onorevole rappresentante del Governo, contenente norme gestionali ed organizzatorie degli enti locali per il prossimo triennio, bensì occorre, così come oggi autorizziamo...

B A C I C C H I . Se fosse vero, andrebbe messo nella tabella.

R I P A M O N T I . Certo, noi oggi autorizziamo l'esercizio provvisorio per il bilancio dello Stato e con un decreto-legge, data l'urgenza, il Governo, in attesa della approvazione delle norme organizzatorie e gestionali per il prossimo triennio, di cui al disegno di legge già presentato, deve stanziare i 13.100 miliardi per il finanziamento dei bilanci degli enti locali, autorizzando l'erogazione dei dodicesimi per consentire l'esercizio provvisorio del bilancio degli enti locali, sulla base del bilancio di previsione approvato con le variazioni apportate per il 1980.

Invito pertanto il Governo a non adottare le norme di finanza locale per il periodo 1981-83 con un decreto-legge che recepisca il disegno di legge già presentato al Parlamento, ma a seguire una procedura analoga all'esercizio provvisorio dello Stato per quanto riguarda gli enti locali. Con un decreto-legge si possono stanziare i 13.100 miliardi e con decreto del Ministro del tesoro si iscrive lo stanziamento nel relativo capitolo, con la conseguente autorizzazione all'erogazione dei dodicesimi, in corrispondenza alla norma in base a cui i comuni col 1° gennaio devono provvedere alla gestione del bilancio per dodicesimi sulla base delle previsioni del 1980 fino alla data di approvazione del bilancio per l'esercizio 1981. Così si potrà procedere all'esame del disegno di legge sulla finanza locale per il triennio 1981-83 in tempi rapidi, subordinatamente però all'approvazione della legge finanziaria, perchè i 13.100 miliardi

previsti non coprono le previsioni di spesa per il 1981. Non è possibile dunque approvare il disegno di legge presentato dal Governo, se non dopo l'approvazione della legge finanziaria, che adegua le previsioni del fondo speciale di parte corrente integrandolo in relazione alle esigenze di copertura previste dal sopracitato disegno di legge.

Voglio sottolineare ancora che l'emanazione di un decreto-legge che assorba il disegno di legge presentato dal Governo non trova copertura se non per 13.100 miliardi nel fondo speciale di parte corrente iscritto nel bilancio di esercizio provvisorio. Ritengo infine che sia corretto non ricorrere alla decretazione d'urgenza per risolvere i problemi relativi alla finanza locale per i prossimi tre anni, ma provvedervi col disegno di legge dopo l'approvazione della legge finanziaria, mettendo però intanto i comuni in condizione di far fronte alle spese correnti relative ai primi mesi del 1981, e provvedendo con lo stesso decreto alla esigenza, sempre con l'utilizzo dello stanziamento di 13.100 miliardi, del pareggio dei bilanci delle aziende municipalizzate per i trasporti locali, poichè il fondo nazionale trasporti entrerà in funzione a partire dal 1° gennaio 1982.

Con queste osservazioni, confermo il voto favorevole al disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Annuncio di costituzione della Commissione parlamentare per il parere al Governo sulla destinazione dei fondi per la ricostruzione del Belice

P R E S I D E N T E . In data 12 giugno 1980, la Commissione parlamentare per il parere al Governo sulla destinazione dei fondi per la ricostruzione del Belice, ha proceduto alla propria costituzione. Sono risultati eletti: Presidente il senatore Bevilacqua, Vice Presidente il deputato Castoldi, Segretario il senatore Segreto.

Annunzio di costituzione della Commissione parlamentare per il parere al Governo sulle norme delegate relative alla ristrutturazione dei servizi di assistenza al volo

PRESIDENTE. In data 2 dicembre 1980, la Commissione parlamentare per il parere al Governo sulle norme delegate relative alla ristrutturazione dei servizi di assistenza al volo, ha proceduto alla propria costituzione. Sono risultati eletti: Presidente il senatore Vincelli, Vice Presidenti il deputato Bocchi e il senatore Masciadri, Segretari il senatore Fassino e il deputato Parlato.

Annunzio di presentazione di disegni di legge

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente disegno di legge di iniziativa dei senatori:

GUERRINI, BACICCHI, LA PORTA, FELICETTI, ANGELIN, MONTALBANO, MOLA, BENASSI, BENEDETTI, DE SABBATA, FERRUCCI e ROMEO. — « Proroga della legge 29 febbraio 1980, n. 57: intervento straordinario a favore della pesca marittima » (1236).

È stato inoltre presentato il seguente disegno di legge:

dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:

« Nuovi apporti al capitale sociale della Società per le gestioni e partecipazioni industriali - GEPI, società per azioni » (1237).

Annunzio di deferimento di disegno di legge a Commissione permanente in sede deliberante

PRESIDENTE. Il seguente disegno di legge è stato deferito in sede deliberante:

alla 9ª Commissione permanente (Agricoltura):

« Proroga del termine di cui all'articolo 36 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, rela-

tivo alla scadenza delle concessioni delle riserve di caccia » (1227), previo parere della 1ª Commissione.

Annunzio di deferimento di disegno di legge a Commissione permanente in sede referente

PRESIDENTE. Il seguente disegno di legge è stato deferito in sede referente:

alla 2ª Commissione permanente (Giustizia):

« Conversione in legge del decreto-legge 12 dicembre 1980, n. 851, recante proroga della durata dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito con modificazioni nella legge 6 febbraio 1980, n. 15 » (1224), previo parere della 1ª Commissione.

Annunzio di approvazione di disegni di legge da parte di Commissioni permanenti

PRESIDENTE. Nelle sedute del 18 dicembre, le Commissioni permanenti hanno approvato i seguenti disegni di legge:

2ª Commissione permanente (Giustizia):

« Norme sulla connessione e sulla competenza nei procedimenti relativi a magistrati e nei casi di rimessione » (1014-B) (Approvato dalla 2ª Commissione permanente del Senato e modificato dalla 4ª Commissione permanente della Camera dei deputati);

7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

MAZZOLI, VIGNOLA ed altri. — « Norme sull'accesso a posti direttivi nelle scuole e a posti di ispettore tecnico » (67-323-B) (Approvato dalla 7ª Commissione permanente del Senato e modificato dall'8ª Commissione permanente della Camera dei deputati);

CAROLLO ed altri. — « Interventi in favore del Duomo di Cefalù e del Castello medioevale di Castelbuono » (1006);

9ª Commissione permanente (Agricoltura):

Deputati VAGLI Maura ed altri; LOBIANCO ed altri. — « Norme integrative della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, recante nuove norme per lo sviluppo della montagna » (1029) (*Approvato dall'11ª Commissione permanente della Camera dei deputati*), con modificazioni.

Nelle sedute odierne, le Commissioni permanenti hanno approvato i seguenti disegni di legge:

8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

Deputati FORNASARI ed altri. — « Proroga del termine previsto dall'articolo 4, primo comma, della legge 30 marzo 1978, n. 96, istitutiva della Commissione parlamentare d'inchiesta sull'attuazione degli interventi per la ricostruzione e la ripresa socio-economica dei territori della valle del Belice colpiti dai terremoti del gennaio 1968, modificata dalla legge 19 marzo 1979, n. 78, e della legge 24 dicembre 1979, n. 670 » (1233) (*Approvato dalla 9ª Commissione permanente della Camera dei deputati*);

11ª Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale):

MANENTE COMUNALE e FERRALASCO. — « Norme in materia di previdenza per gli ingegneri e gli architetti » (76-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla 12ª Commissione permanente della Camera dei deputati in un testo unificato con i disegni di legge di iniziativa dei deputati Carlotto ed altri; Reggiani ed altri*).

Annunzio di documentazione allegata alla relazione conclusiva della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia

P R E S I D E N T E . La Segreteria della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia ha trasmesso la sedicesima parte del IV volume della do-

cumentazione allegata alla relazione conclusiva presentata nella VI Legislatura (Documento XXIII, n. 1/X).

Annunzio di relazione trasmessa dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste

P R E S I D E N T E . Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 23 della legge 13 maggio 1966, n. 303, la relazione sull'attività svolta dall'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.) nell'anno 1979 (*Doc. XXVII, n. 2*).

Tale documento sarà inviato alla 9ª Commissione permanente (Agricoltura).

Annunzio di relazione trasmessa dal Ministro dei trasporti

P R E S I D E N T E . Il Ministro dei trasporti ha inviato la seconda relazione, aggiornata alla data del 5 dicembre 1980, della Commissione d'inchiesta tecnica-formale sull'incidente aereo occorso all'aeromobile DC/91-TIGI della Società Itavia il 27 giugno 1980 sopra il mare di Ustica.

Tale documentazione è stata trasmessa alla 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni).

Annunzio di raccomandazioni approvate dall'Assemblea dell'UEO

P R E S I D E N T E . Il Presidente dell'Assemblea dell'Unione dell'Europa occidentale ha trasmesso i testi di due raccomandazioni, approvate da quell'Assemblea, concernenti, rispettivamente, l'avvenire della sicurezza europea e lo stato della sicurezza europea.

Tali raccomandazioni saranno trasmesse alla 3ª Commissione permanente (Affari esteri).

**Annunzio di voti trasmessi dalle regioni
Abruzzo, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia
Giulia, Lombardia, Piemonte, Trentino-
Alto Adige, Umbria e Valle d'Aosta**

P R E S I D E N T E . Sono pervenuti al Senato voti delle regioni Abruzzo, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Trentino-Alto Adige, Umbria e Valle d'Aosta.

Tali voti sono stati trasmessi alle Commissioni competenti.

Annunzio di interpellanze

P R E S I D E N T E . Invito il senatore segretario a dare annunzio dell'interpellanza pervenuta alla Presidenza.

F I L E T T I , segretario:

FRANCO. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Premesso:

che la CISNAL — Unione provinciale del lavoro di Reggio Calabria — ha pubblicato un manifesto dal titolo: « Sotto la sapiente regia del barone rosso Quistelli, dispotismo e arbitri all'Opera universitaria », denunciando che « con l'acquiescenza generale e con il complice silenzio delle organizzazioni sindacali o presunte tali, l'Opera universitaria dell'Istituto universitario superiore di architettura è amministrata all'insegna del dispotismo, degli arbitri e dello sperpero »;

che, tra l'altro, nel predetto manifesto venivano evidenziati alcuni esempi di sperpero e malcostume, quali: 42 milioni a vuoto (1° novembre 1979 - 1° maggio 1980) per la Casa dello studente a Gallina, pur sapendo che essa non poteva essere aperta per assenza di dovuta certificazione, con accesso alla mensa di persone estranee ai destinatari del servizio; alla Casa dello studente, contro ogni norma, è previsto l'accesso alle studentesse (unico caso in Italia!), ai docenti ed agli studenti stranieri; ordini di servizio parziali del presidente, senza firma del direttore, con la dizione *pro tempore*, che sono

poi definitivi; esonero da oltre un anno e da ogni incarico di funzionario non gradito; rifiuto di qualsiasi certificazione richiesta; attribuzione di doppi incarichi incompatibili tra loro (ragioneria e mensa; assistenza e Casa dello studente, economato e patrimonio); distacco di 2 dipendenti in ente diverso; lavoro straordinario abituale e senza autorizzazione, effettuato soprattutto dalle unità distaccate all'IUSA;

che nessuna smentita alle denunce della CISNAL è venuta da parte della presidenza dell'Opera universitaria;

che il presidente dell'Opera universitaria, Quistelli, ha rifiutato, nel nome dei principi stalinisti di cui è portatore, di convocare il sindacato dipendenti CISNAL, costituito regolarmente in data 20 aprile 1980, che è l'unico sindacato unitario dei dipendenti;

che in data 1° dicembre 1980 si è svolto uno sciopero generale dei dipendenti dell'Opera universitaria, con totale paralisi della mensa universitaria, per mancato pagamento degli stipendi e con richieste di normalizzazione della vita interna dell'Opera;

che in data 17 dicembre è stata proclamata, sempre dalla CISNAL, una ulteriore azione di sciopero che si protrae ancora oggi, 19 dicembre 1980, per mancato pagamento della tredicesima, sciopero che ancora una volta ha paralizzato i servizi dell'ente;

che in data 10 ottobre 1980 è stato denunciato alla Magistratura il facente funzioni di direttore di mensa, signor Benito Spaniti, noto attivista al servizio del barone rosso Quistelli, per non aver riversato una somma di oltre 10 milioni sul deposito fruttifero della Cassa di risparmio di Calabria e Lucania e per aver trasportato in sede impropria i registri di contabilità, nonché la documentazione dell'Opera universitaria inerente agli anni 1979 e 1980;

che il presidente dell'Opera universitaria, nonché rettore dell'Istituto universitario superiore di architettura di Reggio Calabria, Quistelli, non si sa per quali più o meno inuibili omertà, resta nel suo incarico in palese violazione di legge (dal 1° novembre 1979, infatti, l'IUSA di Reggio Calabria è rimasto con un solo professore titolare e, ai sensi dell'articolo 7 del testo unico delle leg-

gi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, il rettore o direttore va nominato dal Ministro),

l'interpellante chiede di sapere se il Ministro non ritenga:

1) di dover rimuovere con immediatezza dal suo incarico di rettore dell'IUSA di Reggio Calabria, e quindi di presidente dell'Opera universitaria, il predetto barone rosso Quistelli;

2) di dover adottare misure urgenti che portino alla cessazione dello stalinismo imperante all'Opera universitaria dell'IUSA di Reggio Calabria ed alla completa normalizzazione e moralizzazione dell'ente.

(2 - 00229)

Annuncio di interrogazioni

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annuncio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

FILETTI, segretario:

FASSINO. — *Al Ministro del bilancio e della programmazione economica.* — In relazione:

alla non facile situazione di mercato dei prodotti avicoli, conseguente al precario equilibrio fra domanda ed offerta;

all'inadeguatezza della regolamentazione comunitaria del settore;

al fatto che esiste un espresso divieto, ai sensi della Direttiva CEE 72/159, a che i Governi nazionali sovvenzionino con pubblici finanziamenti la creazione di nuovi impianti avicoli,

l'interrogante chiede di conoscere se risponde al vero che la Regione Abruzzo ha espresso parere favorevole al finanziamento di un impianto avicolo per un importo complessivo di circa 24 miliardi e, in relazione a ciò, quali iniziative si intendono adottare al fine di bloccarlo.

(3 - 01074)

BORZI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere se risponde al vero:

1) che il pretore di Palestrina, dottor Pietro Federico, ha convocato presso il suo ufficio i direttori di tre agenzie di istituti di

credito di Palestrina (Cassa rurale ed artigiana, Banco di Santo Spirito e Cassa di risparmio) per sollecitare l'erogazione di un contributo a fondo perduto da destinarsi al pagamento di una gita di piacere di magistrati aderenti a « Magistratura democratica », corrente cui appartiene il Federico;

2) che al rifiuto opposto dai convocati, i quali rappresentavano l'impossibilità di elargizioni in favore di privati e di associazioni di fatto non riconosciute, il Federico avrebbe chiesto ed ottenuto che l'erogazione fosse fatta alla *Pro loco*, la quale ha poi provveduto al vitto dei giudici turisti, ai quali ha pure consegnato oggetti ricordo in occasione di detta gita, avvenuta il giorno 11 ottobre 1980.

L'interrogante chiede, pertanto, di conoscere se, qualora i fatti denunciati siano veri, non si ravvisino a carico del pretore dottor Federico gli estremi del delitto di concussione ed a carico dei beneficiari dell'elargizione gli estremi del delitto di ricettazione, che impongono immediati provvedimenti di carattere disciplinare.

(3 - 01075)

FRANCO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Premesso che, a seguito di ricorso per vasti brogli elettorali già definiti dallo scrivente — in un'interrogazione presentata nell'ottobre 1980 e rimasta ancora senza risposta — un « autentico malaffare politico-elettorale di antico stampo giolittiano da parte di autentici banditi politici usi ad amministrare la cosa pubblica come fatto personale », il TAR della Calabria — sezione di Reggio Calabria — nel corso dell'udienza del 10 dicembre 1980 ha annullato le operazioni elettorali svoltesi l'8 ed il 9 giugno 1980 per il rinnovo del Consiglio comunale di Reggio Calabria;

considerata l'importanza di tale sentenza che ha suscitato ammirati consensi in ogni strato della cittadinanza;

rilevato che la notizia è di grande interesse generale, trattandosi di fatto mai registratosi nella Repubblica italiana, almeno per quanto riguarda le città capoluogo di provincia, e che non è stata data dalla RAI in nessuno dei suoi notiziari televisivi e radiofonici,

l'interrogante chiede di sapere:

1) se il Ministro ritenga che in siffatto modo può intendersi soddisfatto il diritto all'informazione che deve essere assicurato dall'ente radiotelevisivo di Stato;

2) quali provvedimenti intenda adottare per l'accaduto e quali iniziative intraprendere perchè, almeno in tale importante settore, non venga mortificata per l'avvenire la città di Reggio Calabria.

(3 - 01076)

*Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta*

FASSINO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere quali chiarimenti il Ministro vorrà impartire al fine di facilitare i contribuenti per un'esatta interpretazione dell'articolo 36 della legge n. 633 (IVA) e, nella specie, da parte di quei soggetti che esercitano contemporaneamente più imprese che per loro oggetto e natura importano regimi diversi dell'applicazione dell'imposta stessa (ad esempio, l'esercizio contemporaneo di attività all'ingrosso ed attività al minuto).

(4 - 01563)

FRANCO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Premesso:

che alla mensa dell'Opera universitaria dell'Istituto universitario superiore di architettura di Reggio Calabria esiste un impianto di bombole a gas per le cucine — pare mai collaudato dai vigili del fuoco — non rispondente alle misure di sicurezza richieste dalla vigente legislazione in materia;

che due dipendenti dell'ente, i signori Melchionda e Ceraolo, 6 mesi or sono hanno denunciato tale insostenibile situazione all'Ispettorato provinciale del lavoro;

che dopo 6 mesi un ispettore del lavoro, portatosi finalmente all'impianto per una ricognizione, si è chiuso negli uffici con dirigenti, o presunti tali, dell'ente per partorire con loro le conclusioni dell'indagine;

che ai lavoratori denunziati non si è data ad oggi la confidenza di informarli sulle valutazioni e conclusioni relative alla loro denuncia,

l'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti il Ministro intenda adottare per l'accaduto nei confronti dei responsabili dell'Ispettorato del lavoro e quali iniziative che portino a dare sicurezza ai lavoratori dell'Opera universitaria dell'USA di Reggio Calabria.

(4 - 01564)

Interrogazioni da svolgere in Commissione

P R E S I D E N T E. A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

n. 3 - 01064, dei senatori Pollastrelli e Modica, sulla linea ferroviaria Viterbo-Attigliano;

10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo):

n. 3 - 01055, dei senatori Segà ed altri, sulla crisi aziendale di alcuni stabilimenti « Eridania »;

12ª Commissione permanente (Igiene e sanità):

n. 3 - 01054, del senatore Pinto, sull'attuazione della riforma sanitaria.

**Ordine del giorno
per la seduta di mercoledì 14 gennaio 1981**

P R E S I D E N T E. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica mercoledì 14 gennaio 1981, alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

I. Interpellanze.

II. Interrogazioni.

La seduta è tolta (ore 13,15).

Dott. FRANCESCO CASABIANCA

Consigliere preposto all'Ufficio per la revisione e la pubblicazione dei resoconti stenografici dell'Assemblea

ALLEGATO

Relazione della Commissione incaricata dell'indagine e del giudizio sul fondamento dell'accusa formulata in Aula dal senatore Giorgio Pisanò, nella seduta del 19 novembre 1980, nei confronti del senatore Antonio Bisaglia (art. 88 del Regolamento)

I. — Discussione in Senato

1) Il senatore Giorgio Pisanò presentò in Senato — il 18 novembre 1980 — un'interrogazione a risposta orale (n. 3-00957), con la quale chiedeva al Presidente del Consiglio dei ministri di « sapere se sono stati compiuti accertamenti sulle fonti di finanziamento concesse da esponenti politici a Mino Pecorelli, con particolare riferimento agli ultimi due anni di attività del giornalista assassinato ».

2) Nella seduta del 19 novembre 1980, a questa e ad altre interrogazioni, il Governo non dette in Senato (e neppure, il 21 novembre 1980, alla Camera dei deputati per interrogazioni analoghe) alcuna risposta specifica circa l'oggetto della interrogazione del senatore Pisanò.

3) Nel prendere la parola in Senato — il 19 novembre 1980 — dopo gli interventi governativi, il senatore Pisanò dette lettura all'Assemblea della copia fotostatica di una minuta di lettera, del testo seguente:

« Strettamente personale

” Signor Ministro, non avendo avuto l'opportunità di conferire direttamente con Lei, nonostante il mio più vivo desiderio manifestato ripetutamente, anche di recente, ai suoi collaboratori, mi induco a scriverLe per informarLa doverosamente di quanto appresso:

Sono trascorsi ormai circa sei mesi dalla data dell'ultimo versamento di quel contributo finanziario che la Sua cortesia, or

sono tre anni, volle stabilire a tempo indeterminato e nella nota misura e scadenza, in favore della mia agenzia, senza che a tutt'oggi io abbia ricevuto alcunchè al di fuori di tranquillanti assicurazioni e di promesse non mantenute.

Ho ricevuto, al contrario, nelle ultime settimane per il tramite di comuni amici, eco di sue presunte doglianze circa notizie, critiche e commenti riportati dall'agenzia relativi alla Sua persona che ritengo pretestuosi perchè non rispondenti a verità.

Poichè tal anfibologico complesso di cose mi pone in stato di grave disagio morale e di incertezza per il futuro oltrechè in una precaria situazione economica, desidero conoscere direttamente da Lei se il mancato versamento, ad oggi, dei ratei del finanziamento debba essere considerato pura negligenza del Suo ufficio, transitoria difficoltà di cassa o, se, infine, manifesto Suo desiderio di non più avvalersi dei servizi giornalistici dell'agenzia.

In quest'ultima malaugurata ipotesi, Le sarò particolarmente grato se vorrà, nelle forme che riterrà più idonee, enunciarmi le Sue determinazioni al riguardo affinchè nell'interesse mio, dei collaboratori e dei dipendenti, possa sentirmi autorizzato a reperire altrove i mezzi finanziari necessari alla sopravvivenza dell'agenzia.

Mi auguro, comunque, in caso negativo, di trovarLa sin d'ora consenziente sulla opportunità, equa e ragionevole, di liquidarmi le spettanze arretrate e maturate delle qua-

li, per pressanti esigenze, abbiamo estrema necessità.

La prego, signor Ministro, di voler comprendere il mio bisogno di vedere chiarito un rapporto che per il passato è stato sempre improntato a simpatia, correttezza e reciproco rispetto. In attesa della Sua risposta, colgo l'occasione per augurarLe, signor Ministro, un significativo successo elettorale per le migliori fortune del Paese, del Partito e Sue personali. Suo dev.mo ».

Il senatore Pisanò concluse la comunicazione del testo della minuta con le parole « firmato, Mino Pecorelli ». Risultò, invece, successivamente, che la minuta, come non è datata, non è neppure firmata.

Nel commentare tale sua comunicazione, il senatore Pisanò aggiunse nella medesima seduta che, a suo parere:

la minuta doveva essere del periodo antecedente le elezioni politiche del 1976 (primavera 1976);

da essa si deduceva la corresponsione, da parte dell'onorevole Bisaglia, di contributi all'agenzia OP (non ancora rivista settimanale) e/o al Pecorelli prima della minuta stessa.

Aggiunse inoltre che tali contributi erano stati ripresi in epoca successiva alla presunta data (o periodo) della minuta.

Il senatore Pisanò disse infine che, se il senatore Bisaglia lo avesse smentito, egli avrebbe chiesto la costituzione di una Commissione di indagine ex articolo 88 del Regolamento.

4) Il senatore Bisaglia, parlando a sua volta alla fine della stessa seduta per fatto personale (art. 87 del Regolamento), chiese innanzitutto al Presidente del Senato la costituzione di una Commissione di indagine (art. 88 del Regolamento). Poi:

ribadì tutto quanto detto a smentita di altre accuse del senatore Pisanò, formulate in Senato nella precedente seduta del 28 ottobre 1980;

dichiarò di aver presentato querela per ciò che era stato scritto su tale argomento nel settimanale « Candido nuovo »;

dichiarò testualmente: « non ho mai ricevuto lettere dal dottor Mino Pecorelli; del

resto non avevo alcuna ragione di essere destinatario di tale lettera perchè non ho mai dato o fatto dare contributi allo stesso nè per lui nè per la sua agenzia o rivista ».

Aggiunse altresì: « Se non fosse per il rispetto, ripeto, a questa Assemblea e alla pubblica opinione, al senatore Pisanò risponderei solo con la descrizione esatta della sua personalità morale, politica e umana. A lui porto solo un profondo disprezzo morale, con la rabbia di non poterlo denunciare a un Foro giudiziario per l'immunità dei membri di questa Assemblea ».

5) Il senatore Pisanò, riprendendo la parola, ribadì la portata che egli attribuiva alla minuta in questione, benchè il senatore Bisaglia avesse smentito di averla mai ricevuta.

Precisò inoltre che non aveva motivi personali nei confronti del senatore Bisaglia e che non aveva inteso diffamare o calunniare alcuno.

II. — Costituzione della Commissione d'indagine

6) Nella seduta del 20 novembre 1980 il Presidente del Senato, sciogliendo la riserva fatta alla fine della seduta precedente, comunicò di aver proceduto, a norma dell'articolo 88 del Regolamento, alla nomina della Commissione d'indagine richiesta dal senatore Bisaglia, chiamando a farne parte il vice presidente del Senato, senatore Ferralasco; il presidente della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, senatore Venanzi; il presidente della Commissione giustizia, senatore De Carolis; il senatore Filetti ed il senatore Malagodi.

L'articolo 88 del Regolamento recita: « Quando, nel corso di una discussione, un senatore sia accusato di fatti che ledano la sua onorabilità, può chiedere al Presidente la nomina di una Commissione che indaghi e giudichi sul fondamento dell'accusa: alla Commissione il Presidente può assegnare un termine per presentare le sue conclusioni. Esse vengono comunicate dal Presidente all'Assemblea e non possono costituire oggetto di dibattito neanche indirettamente median-

te risoluzioni o mozioni. Il Senato può disporre la stampa della relazione della Commissione ».

7) Secondo il citato articolo 88 del Regolamento, e in base al dibattito del 19 novembre 1980, alla Commissione il Presidente assegnò il compito di indagare e giudicare sul fondamento dell'accusa mossa dal senatore Pisanò al senatore Bisaglia e fissò per i lavori della Commissione il termine di 20 giorni dal suo insediamento. Questo ebbe luogo il 25 novembre e in tale occasione la Commissione elesse a suo presidente il senatore Ferralasco e diede inizio ai suoi lavori procedendo alla identificazione precisa del compito affidatole, alla definizione esatta dei poteri ad essa attribuiti e della metodologia da seguire anche in relazione al tempo ad essa concesso. Su richiesta unanime della Commissione, il termine di tali lavori fu poi prorogato di tre giorni dal Presidente del Senato.

8) Data la confusione e l'allarme che si sono prodotti negli ultimi tempi nell'opinione pubblica per l'accavallarsi di molteplici scandali, veri o presunti, la Commissione ritiene di dover anche ricordare che l'ambito della sua indagine non si estende ad altra materia se non quella già indicata.

9) Come risulta da un confronto tra l'articolo 82 della Costituzione e l'articolo 162 del Regolamento del Senato, relativi ai poteri delle commissioni di inchiesta, e l'articolo 88 del medesimo Regolamento, relativo alle commissioni di indagine, e come afferma altresì la costante dottrina e risulta dalla prassi parlamentare, la Commissione d'indagine non possiede alcun potere coercitivo nè può procedere all'acquisizione di prove con i poteri dell'autorità giudiziaria, che sono tipici delle commissioni di inchiesta. In conseguenza, come è stato già osservato in occasione di altra indagine (Atti della Camera dei deputati, Assemblea, 7 febbraio 1979), le persone convocate possono rifiutarsi di comparire e le loro dichiarazioni non sono comunque rese sotto giuramento, sicchè può diventare assai difficile per la Commissione di indagine il valutarne l'attendibilità.

Si ritiene inoltre necessario ricordare che per l'intera vicenda OP e l'assassinio del suo direttore Mino Pecorelli pende procedimento penale dinanzi alla Procura della Repubblica di Roma.

Nell'espletamento del suo compito, la Commissione ha tenuto 31 sedute formali, oltre a numerose altre informali, ed ha ascoltato 28 persone, anche più di una volta.

III. — Collaborazioni

10) La Commissione sente il dovere di ringraziare tutti coloro che, chiamati a comparire dinanzi ad essa, si sono presentati prontamente e senza eccezioni.

Ringrazia inoltre la Magistratura per gli elementi fornitile nello stretto rispetto del segreto istruttorio; la Direzione generale di Pubblica Sicurezza, che ha posto a disposizione i laboratori specializzati della polizia scientifica e i periti, per l'accuratezza e rapidità della indagine grafica ed extra-grafica svolta sull'originale della minuta attribuita al Pecorelli, in conformità con la richiesta della Commissione.

Ringrazia infine molto cordialmente il personale del Senato di ogni ordine e grado che ha facilitato costantemente il suo lavoro.

IV. — La minuta di lettera di Mino Pecorelli

11) La minuta letta in fotocopia al Senato dal senatore Pisanò il 19 novembre 1980 si compone di due fogli manoscritti su una sola facciata, il primo senza intestazione alcuna, il secondo intestato « OP Osservatore Politico » e munito di un piedino con indicazioni amministrative (indirizzo, ecc.).

La minuta, come già accennato, non porta nè data nè firma. In alto a sinistra del secondo foglio è indicato come destinatario l'« Onorevole Antonio Bisaglia, Palazzo del Velabro, Via del Velabro, Roma ».

12) Dalla Magistratura e dalla signora Rosina Pecorelli, sorella del defunto avvocato Mino Pecorelli, la Commissione ha ricevuto, su sua richiesta, varie scritture che si ritengono di mano del Pecorelli stesso, utili ai fini della perizia grafica.

13) La minuta, depositata dalla signora Rosina Pecorelli nelle mani del Presidente del Senato in data 21 novembre 1980, e le scritture suddette sono state consegnate dalla Commissione ad un collegio di periti composto dai signori Vincenzo De Palo, Tullio De Rose e Renato Perrella, affinché procedesse ai seguenti accertamenti.

1) se il manoscritto in verifica fosse in tutto o in parte scritto dalla stessa mano dei manoscritti consegnati per la comparazione;

2) se la scrittura fosse stata eseguita in uno o più tempi, con particolare riferimento all'annotazione, in alto a sinistra del secondo foglio, dell'indirizzo dell'apparente destinatario;

3) se sulla base degli elementi acquisibili dal documento potesse stabilirsi in linea certa od approssimativa la data di compilazione del documento.

14) Il 10 dicembre 1980, il collegio peritale ha restituito alla Commissione la minuta e le « scritture di comparazione », consegnando in pari tempo una relazione di perizia tecnico-grafica, datata Roma 9 dicembre 1980.

I risultati sono esposti nelle pagine 63 e 64 della perizia, che così si leggono:

« Sulla base delle argomentazioni svolte, dalle indagini esperite e dalle documentazioni raccolte, il collegio peritale è pervenuto al seguente parere, in risposta ai quesiti proposti:

1) dal confronto grafico è risultato che il manoscritto in verifica, ivi compresa la indicazione dell'apparente destinatario e del relativo indirizzo, è stato scritto per intero dalla stessa persona che ha scritto le scritture di comparazione;

2) dall'osservazione e analisi strumentale è risultato che il manoscritto in verifica, ivi compresa l'indicazione dell'apparente destinatario e del relativo indirizzo, è stato scritto con un'unica penna a sfera e, quindi, con un unico inchiostro e in un solo tempo.

Nessuna alterazione di alcun tipo si rileva sul manoscritto predetto;

3) sulla base degli elementi acquisibili dal documento in verifica non è possibile fornire alcuna indicazione utile a stabilire, nè in linea certa nè in linea approssimativa, la data di compilazione del manoscritto ».

15) L'esame di talune particolarità della minuta sembra indicare che si tratti di un testo preparato per copia, probabilmente dattilografica, senza per altro che alla Commissione sia stato possibile accertare se tale copia sia stata o no effettuata.

16) Egualmente manca alla Commissione ogni indizio che permetta di ritenere che la lettera sia stata spedita o ricevuta dal destinatario o che abbia avuto una qualche risposta.

17) Quanto al carattere della minuta, la Commissione osserva che in via generale essa può essere definita, nella migliore delle ipotesi, come « pesantemente sollecitatoria ». Quanto poi alle circostanze menzionate nella minuta stessa, esse indicano, a prima vista:

l'esistenza di un rapporto di contributo finanziario fra il senatore (allora deputato) Bisaglia e il Pecorelli e/od OP;

una interruzione di tale rapporto o in seguito a malintesi, o per ragioni amministrative, o per decisione del senatore Bisaglia;

la richiesta di una ripresa del rapporto o, quanto meno, di una copertura degli arretrati.

V. — La data della minuta

18) Come si è visto a proposito della relazione dei periti grafici (n. 14), questi non sono stati in grado di dare alcuna indicazione sulla data presumibile della minuta.

19) Il senatore Pisanò, dal canto suo, ha detto al Senato il 19 novembre 1980 che la lettera « è stata scritta indubbiamente alla vigilia delle elezioni del 1976, perchè si parla di agenzia e non di settimanale, che invece c'era nel 1979, all'atto delle elezioni politiche ». Si aggiunga che nella lettera lo scrivente augura al destinatario un « signi-

ficativo successo elettorale per le migliori fortune del Paese, del Partito e Sue personali ».

20) Sembra chiaro alla Commissione che tale datazione, pur apparendo verosimile, non ha peraltro alcun carattere di certezza. Si potrebbe infatti trattare di elezioni regionali o amministrative importanti, ad esempio quelle del 1975.

21) Un ulteriore elemento di incertezza è costituito dal secondo foglio della minuta. L'intestazione, il piedino e il fregio contenuti nel foglio stesso gli danno, a prima vista, il carattere di una « prova grafica ». Nessuno dei collaboratori di OP sentiti dalla Commissione ne ha però memoria, nè la possibile « prova grafica » sembra esser mai stata realizzata. Inoltre risulta che il piedino incollato sull'orlo inferiore del foglio era stato in uso fra il 1969 circa e la fine del 1975.

VI. — Le circostanze del ritrovamento della minuta

22) Secondo le dichiarazioni della signora Rosina Pecorelli alla Commissione, la minuta fu ritrovata dalla signora Pecorelli stessa in una visita fatta ai locali di OP in via Tacito, 50, Roma, il giorno 31 marzo 1979 e cioè 7 giorni dopo la rimozione definitiva dei sigilli (24 marzo 1979) da parte dell'autorità giudiziaria e quando già altri collaboratori di OP avevano avuto accesso ai locali, senza per altro — a detta della testimone signora Franca Mangiavacca, segretaria di OP — nulla mutare od asportare nella stanza utilizzata come studio da Mino Pecorelli. La visita della signora Rosina Pecorelli sarebbe stata sollecitata dalla signora Mangiavacca allo scopo di coadiuvare nel riordino dello studio predetto.

23) In tale occasione — ha affermato la signora Rosina Pecorelli — essa trovò i due fogli fra altre carte giacenti in disordine per terra. I due fogli erano — sempre a detta della signora Pecorelli — non spillati fra loro, ma uniti. Colpita dalla scrittura del fratello, essa li avrebbe raccolti come ricor-

do, senza che nessuno dei presenti — a cui essa non ne parlò — vi facesse attenzione, e portati con sè assieme ad altri effetti ricordo (un cinturone militare, crocifissi, penne, eccetera).

24) Le dichiarazioni della signora Rosina Pecorelli circa le modalità del ritrovamento della minuta da un lato e, dall'altro, le contrastanti argomentazioni di improbabilità esposte dai collaboratori di OP (per esempio Corsini, Patrizi, Mangiavacca), nonché la stranezza del mancato ritrovamento della minuta nelle perquisizioni effettuate dalla Guardia di finanza (due nel 1977 ed una nel 1978) e in quella, prolungata ed accurata, eseguita dall'autorità giudiziaria il 20, 22 e 24 marzo 1979 subito dopo l'uccisione di Mino Pecorelli (anche a parte le asserite, replicate incursioni furtive effettuate da ignoti nel corso degli anni nei locali di OP) inducono la Commissione a ritenere che in ordine a questo punto non le è possibile pervenire a conclusioni precise.

VII. — La consegna della fotocopia della minuta al senatore Pisanò da parte della signora Rosina Pecorelli

25) Secondo la versione della signora Rosina Pecorelli, questa, già turbata dalla lentezza con cui si svolgeva l'indagine sull'assassinio del fratello Mino Pecorelli, fu colpita da un articolo del giornalista Franco Simeoni del « Giornale d'Italia » in cui si riportava una frase detta nella Commissione di inchiesta sul caso Moro dal signor Sereeno Freato (« Non siamo stati noi ad uccidere Pecorelli ») e si mise in contatto con il Simeoni stesso, ma senza seguito. Poco più tardi, toccata dall'interessamento dimostrato allo stesso riguardo dal settimanale « Candido nuovo », di cui è direttore il senatore Pisanò, prese contatto con questo, dapprima per telefono, fra Roma e Milano, e poi di persona, a Roma, incontrandolo in più occasioni, presumibilmente fra il 5 e il 19 novembre 1980.

26) Pressata dal Pisanò di fornirgli elementi per la sua azione, la signora Rosina Pecorelli si ricordò — a suo dire — della

minuta ritrovata nei locali di OP e conservata con altri ricordi del fratello nella casa paterna di Sessano nel Molise e la fece riportare a Roma, domenica 16 novembre 1980, da una suora, che rientrava da Sessano e che la lasciò alla portineria del convento delle Suore francescane angeline. Ritirata nel primo pomeriggio del 17 novembre 1980, assieme al senatore Pisanò, la minuta stessa, gliela fece leggere. Ancora da lui pressata, si decise a dargliene una fotocopia, ciò che avvenne lo stesso giorno nello studio del suo legale, professor avvocato Giorgio Gregori, a cui aveva preannunciato la sua visita senza però far cenno della lettera. Tale fotocopia — eseguita dal Gregori nel suo studio — riuscì viziata da una imperfezione tecnica, che portò il senatore Pisanò da Milano a richiederne una migliore. La signora Pecorelli, nel pomeriggio del 19 novembre 1980, fece eseguire altra fotocopia presso una scuola guida situata in una traversa di via Candia e la consegnò al senatore Pisanò medesimo poco prima della seduta del Senato, nella quale lo stesso senatore ne diede lettura.

27) Con tale versione della signora Rosina Pecorelli concorda sostanzialmente quella al riguardo fornita dal senatore Pisanò alla Commissione.

28) Come motivo per la consegna della minuta al senatore Pisanò, il quale non le tacque l'intenzione di farne uso in modo pubblico, la signora Rosina Pecorelli ha addotto il desiderio di ricostruire la figura morale di suo fratello, dimostrando che egli non era un ricattatore — come da più parti lo si dipingeva — ma un giornalista di battaglia in costante bisogno di sovvenzioni.

29) La Commissione non può non osservare, a questo punto, che la lunga conservazione dal 31 marzo 1979 al 17 novembre 1980 della minuta da parte della signora Rosina Pecorelli senza farne parola nè alla Magistratura nè ai suoi avvocati (professore avvocato Giorgio Gregori e onorevole avvocato Franco De Cataldo, che in tale senso hanno deposto), e la consegna della minuta al senatore Pisanò per farne un uso pubblico a prima vista non coerente con lo scopo dichia-

rato, presentano stranezze non minori di quelle già menzionate a proposito delle circostanze in cui la minuta fu ritrovata. In effetti, la signora Rosina Pecorelli si era costituita parte civile, con l'assistenza degli avvocati predetti, immediatamente dopo il delitto; aveva sollecitato più volte un più attivo interessamento sia presso l'autorità giudiziaria sia presso gli stessi avvocati; era stata interrogata dal competente sostituto procuratore della Repubblica di Roma, dottor Mauro, cui aveva chiesto un colloquio ed, inoltre, i detti avvocati le avevano richiesto elementi utili per le indagini. Infine, sempre con il dichiarato intento indicato al n. 28, la signora Pecorelli, prima di prendere contatti con il senatore Pisanò, incontrò il Simeoni che le chiese elementi per una sua eventuale azione giornalistica. A nessuna di queste persone la Pecorelli rese nota l'esistenza della minuta.

30) Ciò detto, la Commissione ha chiesto al senatore Pisanò quali verifiche egli avesse effettuato circa l'attendibilità delle dichiarazioni della signora Pecorelli relative alla autografia della minuta ed al suo ritrovamento.

Risulta dalle dichiarazioni del senatore Pisanò alla Commissione che egli, confidando nel suo intuito di giornalista e nella credibilità da lui attribuita alla signora Pecorelli, prese per buone le dichiarazioni stesse, senza procedere ad alcuna verifica.

VIII. — I supposti versamenti del senatore Bisaglia a OP e/o a Mino Pecorelli

31) Come già abbiamo riferito (n. 3), nel suo primo intervento del 19 novembre 1980 al Senato, il senatore Pisanò ebbe a dire che prima e dopo la data della minuta, da lui attribuita alla primavera del 1976, il senatore Bisaglia avrebbe effettuato versamenti a OP.

32) Poichè tale affermazione, direttamente connessa, almeno per il periodo antecedente alla minuta, al testo della minuta medesima, è fra i motivi per i quali il senatore Bisaglia ha ritenuto offesa la sua onorabilità, la Commissione ha portato sull'argomento la sua particolare attenzione.

33) Prima di riferire al riguardo, la Commissione ritiene di dover osservare, in linea generale, che il fatto di appoggiare finanziariamente un organo di stampa non costituisce reato e neppure costituisce un comportamento lesivo del buon costume parlamentare e politico semprechè, ovviamente, ciò avvenga con l'uso di mezzi provenienti da fonti lecite, quindi con somme di legittima proprietà o disponibilità del finanziatore.

Diverso è il caso, non sotto il profilo giuridico (reato), ma sotto quello etico-politico, se l'organo di stampa finanziato ha carattere di pubblicazione scandalistica o addirittura ricattatoria. Tale sembra evidentemente aver giudicato essere OP il senatore Bisaglia, opponendo, alle accuse del senatore Pisanò, la richiesta di una Commissione d'indagine *ex* articolo 88 del Regolamento.

34) Nel suo intervento al Senato, il 19 novembre 1980, il senatore Bisaglia (come già riferito: n. 4), ha negato di aver mai ricevuto la lettera di cui il senatore Pisanò aveva letto la minuta o di aver fatto o fatto dare qualsiasi versamento, in qualsiasi forma o modo, a Mino Pecorelli o ad OP.

Tale diniego è stato da lui confermato alla Commissione nelle sue audizioni del 25 novembre e del 12 dicembre 1980, ancorchè fosse stato informato di affermazioni in altro senso, e sia pur indirette od ambigue, come quelle del colonnello Falde e dell'onorevole Carenini (vedi *infra*, n. 42 e n. 44).

35) Richiesto dalla Commissione di indicare su quali basi egli aveva formulato le sue dichiarazioni in Senato il 19 novembre 1980, il senatore Pisanò ha indicato:

a) il testo stesso della minuta, non potendosi pensare — a suo giudizio — che Mino Pecorelli volesse, scrivendola, preparare uno scherzo postumo;

b) dichiarazioni, nel senso da lui indicato, fattegli dalla signora Rosina Pecorelli sia per il periodo precedente la minuta sia per quello seguente.

36) In due successive audizioni davanti alla Commissione (27 novembre e 9 dicembre 1980) la signora Rosina Pecorelli ha di-

chiarato di non ricordare nulla circa versamenti del senatore Bisaglia a suo fratello e di non ricordare di aver detto alcunchè al riguardo al senatore Pisanò.

In particolare, nella sua seconda audizione (9 dicembre 1980), la signora Rosina Pecorelli, a conferma di quanto già esposto in materia, ha suggerito alla Commissione di ascoltare l'onorevole Egidio Carenini (vedi n. 43).

IX. — Ulteriori indicazioni negative relative a supposti versamenti del senatore Bisaglia a OP e/o a Mino Pecorelli

37) Dinieghi e smentite a tale riguardo sono stati dati:

a) nell'audizione del 10 dicembre 1980 dall'onorevole Emo Danesi, che è stato capo della segreteria tecnica del senatore Bisaglia, quando questi era Ministro delle partecipazioni statali, ed è rimasto suo stretto amico e collaboratore anche dopo la sua elezione a deputato nel 1976;

b) nell'audizione del 2 dicembre 1980 dal dottor Paolo Scandaletti, capo-ufficio stampa del senatore Bisaglia quando questi era Ministro delle partecipazioni statali;

c) nell'audizione del 10 dicembre 1980 dal signor Mario Imperia, il quale ha dichiarato di aver portato una volta a Mino Pecorelli una busta di cui ha detto di ignorare il contenuto e di cui non ha voluto indicare l'origine, escludendo però una provenienza diretta o indiretta dall'onorevole Bisaglia e da parlamentari o uomini politici.

38) Le persone indicate nel numero precedente hanno dichiarato alla Commissione di aver avuto saltuariamente rapporti personali con Mino Pecorelli, privi per altro di connessione con il tema di presunti finanziamenti.

Quanto al senatore Bisaglia, egli ha dichiarato di aver visto Mino Pecorelli solo due o tre volte in incontri da lui stimati senza importanza e comunque privi di connessione con il tema di presunti finanziamenti.

39) Pure affermando genericamente che OP e/o Mino Pecorelli venivano aiutati con abbonamenti o contributi, da loro ritenuti abituali in questi casi, hanno dichiarato alla Commissione di non essere specificamente a conoscenza di versamenti da parte del senatore Bisaglia:

a) nell'audizione del 27 novembre 1980, la signora Rosina Pecorelli (cfr. sopra n. 36);

b) nell'audizione del 5 dicembre 1980, la signora Franca Mangiavacca, segretaria di OP e collaboratrice di stretta fiducia di Mino Pecorelli;

c) diversi redattori e collaboratori di OP e precisamente: nell'audizione del 2 dicembre 1980, il signor Renato Corsini, redattore; nell'audizione del 3 dicembre 1980, il signor Paolo Patrizi, redattore; nell'audizione del 4 dicembre 1980, il signor Umberto Limongelli, commesso di fiducia, cugino di Mino Pecorelli; nell'audizione del 10 dicembre 1980, il signor Ezio Ciccarella, collaboratore; nell'audizione del 12 dicembre 1980, il signor Giuseppe Leucci, litografo e commesso di fiducia di OP.

40) Una delle persone ascoltate, il signor Giuseppe Settineri (audizione del 1° dicembre 1980) ha dichiarato che Mino Pecorelli gli avrebbe detto, presso a poco nel periodo primavera-estate del 1976, che era sua abitudine preparare delle lettere o delle minute analoghe a quella letta in Senato dal senatore Pisanò, al fine di farle mostrare da comuni conoscenti ai potenziali destinatari e disporli così a effettuare versamenti.

Che tale fosse l'abitudine del Pecorelli è stato corroborato di fronte alla Commissione dal signor Eugenio Mion, nell'audizione del 5 dicembre 1980.

X. — Indicazioni positive relative a supposti versamenti a OP e/o a Mino Pecorelli da parte del senatore Bisaglia o di persona a lui vicina

41) Nell'audizione del 4 dicembre 1980, il giornalista Giuseppe Catalano ha confermato alla Commissione quanto da lui pubblicato nell'« Europeo » del 1° dicembre 1980, e cioè

che l'« affare Bisaglia » sarebbe partito intorno al 1973 con la pubblicazione in OP di una pesante insinuazione sui costumi privati dell'onorevole Bisaglia. Il messaggio — ha proseguito, secondo il Catalano, il suo informatore — sarebbe arrivato a segno, tanto che Mino Pecorelli avrebbe manifestato in agenzia la sua soddisfazione per una telefonata di Emo Danesi, segretario di Bisaglia, seguita poi dall'arrivo, a mezzo del signor Mario Imperia, di un sacchetto di plastica contenente trenta milioni.

A giudizio della Commissione il fatto che il Catalano abbia rifiutato di rivelare il nome del suo informatore non è senza influenza nella valutazione della attendibilità di queste notizie.

42) Nell'audizione del 12 dicembre 1980 e con una lettera del giorno successivo al Presidente della Commissione, il colonnello Nicola Falde, già dei servizi segreti e già collaboratore di OP e poi suo direttore dal 1° dicembre 1973 al 28 febbraio 1974, ha comunicato ed ampliato una nota già da lui preparata — così egli ha detto — per conservare traccia dei motivi per cui decise di dimettersi il più presto possibile dalla direzione di OP. Tale nota — che il Falde dichiara trovarsi anche tra i documenti del processo della « Rosa dei venti » perchè sequestrata nella sua abitazione il 6 dicembre 1974 ed essere stata da lui pure consegnata recentemente al dottor Sica, sostituto procuratore della Repubblica di Roma — non porta data, ma risalirebbe per l'appunto, egli ha detto, agli ultimi tempi della sua direzione. A voce, il colonnello Falde ha aggiunto di essere stato testimone diretto dei fatti accennati nella nota, e cioè del versamento di lire trenta milioni da parte del signor Imperia a Mino Pecorelli a condizione che OP cessasse dalle polemiche nei riguardi, fra altri enti e persone, dell'onorevole Bisaglia. Tale versamento, ha dichiarato pure a voce il colonnello Falde, non sarebbe mai stato attribuito all'onorevole Bisaglia. La Commissione ha ritenuto naturalmente doveroso esporre questa deposizione, ma non può tacere la perplessità destata dalle discrepanze fra la nota, non fir-

mata e non datata, e le dichiarazioni verbali del colonnello Falde.

43) Nell'audizione del 9 dicembre 1980, di fronte alle rinnovate domande della Commissione circa la provenienza dei finanziamenti a OP e/o a Mino Pecorelli, la signora Rosina Pecorelli, dopo aver confermato di non ricordarsi di versamenti a OP e/o a Mino Pecorelli da parte del senatore Bisaglia, ad un certo punto, d'improvviso ha detto: « Beh, sì! Lo so... L'altra volta non lo volli dire, ma questa volta lo dico... non so nè quando nè come, nè quanto nè come ». Alla domanda di come facesse, allora, a saperlo, rispose: « Scusate, ma perchè non chiamate l'onorevole Carenini? » e procedette poi a dichiarare alla Commissione che, dopo la lettura della minuta in Senato da parte del senatore Pisanò, l'onorevole Carenini (presidente della compagnia di assicurazioni Nord-Italia, con sede a Milano, nel cui « Ufficio sinistri » dell'agenzia di Roma lavora la signora Rosina Pecorelli, con la quale l'onorevole Carenini ha successivamente dichiarato — audizione del 10 dicembre 1980 — di aver avuto nell'ultimo periodo anche frequenti contatti telefonici) la mandò a chiamare per domandarle che cosa stesse succedendo. In tale occasione le disse, ad un certo punto: « Sì, è vero. Bisaglia ha dato denari a suo fratello » aggiungendo, per altro, « che mai è esistito un versamento di trenta milioni » e che il senatore Bisaglia non aveva mai dato « somme rilevanti per tacitare una cosa » bensì per « abbonamenti fissi, mensili e certe volte era anche restio a darle, restio nel senso che ritardava ».

44) In seguito a queste dichiarazioni della signora Rosina Pecorelli, la Commissione ascoltò da prima l'onorevole Egidio Carenini, che le confermò (audizione del 10 dicembre 1980), aggiungendo però che, a sua conoscenza, i versamenti non provenivano dall'onorevole Bisaglia ma dall'onorevole Emo Danesi prima e dopo l'elezione di questo alla Camera dei deputati nel 1976.

45) Ascoltato nuovamente quest'ultimo (audizione del 10 dicembre 1980) egli confermò la sua estraneità ad ogni versamento a OP e/o a Mino Pecorelli e negò ogni fon-

damento alle dichiarazioni dell'onorevole Carenini.

46) A questo punto la Commissione ritenne necessario porre l'onorevole Carenini e l'onorevole Danesi a confronto (audizione dell'11 dicembre 1980).

Entrambi confermarono le dichiarazioni già fatte. In particolare l'onorevole Carenini, nel dichiarare di essere stato da tempo amico intrinseco di Mino Pecorelli e di avergli anche procurato abbonamenti per OP, aggiunse di non poter entrare in dettagli a causa del segreto istruttorio che copre una deposizione da lui fatta al riguardo, tempo prima, all'autorità giudiziaria. Richiesto allora se poteva estrapolare da tale sua deposizione le questioni penalmente non rilevanti e riguardanti semplicemente il finanziamento di OP, l'onorevole Carenini dichiarò: « Mi pare di dover rispondere prima... che non credo ci sia dichiarazione di stampa o resa in altra sede, compresa la loro, che a questo momento possa far dire che io abbia dichiarato di finanziamenti da parte dell'onorevole Bisaglia. Mi pare che ieri ci siamo soffermati abbastanza su questo. Per quanto concerne invece l'altra domanda, poichè i due protagonisti sono qui, cito un fatto preciso; il fatto preciso è che, quando non arrivavano i soldi, Pecorelli si rivolgeva a me perchè io mi rivolgevo al mio amico Danesi perchè pagasse. Più chiaro di così non vedo che cosa altro potrei dire! ».

Aggiunse altresì l'onorevole Carenini, dietro specifica domanda: « Allora io ripeto, perchè desidero dirlo anche di fronte all'interessato, che il periodo a cui mi riferisco è il periodo sia da laico che da parlamentare, affinchè non vi siano possibilità di equivoci in tutti i sensi ».

Di fronte a ciò, l'onorevole Danesi dichiarò: « Il fatto è che qui si va sempre nel vago; io ripeto quello che ho detto prima: prendo atto che in questo momento non c'entra più Bisaglia, mi pare di aver capito, e quindi i sovvenzionamenti a Pecorelli io li avrei dati a titolo personale e per motivi che io stesso non so. Li avrei dati a titolo personale in un momento in cui non ero parlamentare, in un momento in cui ero arrivato da poco a Roma, quando questa agenzia, oltretutto, non mi

potava creare benefici qualora mi fossi presentato alle elezioni politiche come candidato. Non vorrei entrare non dico in polemica ma, quantomeno, a dibattere di questi argomenti. Io ripeto solo fino alla noia quello che ho detto prima: prego, lo ripeto nuovamente e dico che questo lo avrei fatto a titolo personale, prego Carenini a voler dire, a dimostrare quando, quanto e dove io ho dato i soldi a Pecorelli. Al di là di questo mi pare (...) che sia tutta "aria fritta" ».

47) La Commissione riferisce che — su richiesta del senatore Pisanò del 15 dicembre 1980 — ha ascoltato la registrazione di una conversazione telefonica (Asuncion del Paraguay-Roma), messa in onda dal TG2 del 6 dicembre 1980, nella quale il giornalista Augusto Marcelli, già collaboratore di OP, ha dichiarato che Bisaglia dava dei soldi a Pecorelli, tanto che almeno una volta gli disse, tra le raccomandazioni, di non toccare Bisaglia che era uno di quelli che alimentavano OP.

Tanto la Commissione espone per dovere di completezza, osservando che non ha avuto la possibilità di ascoltare direttamente detto giornalista, ciò che non è senza influenza nella valutazione della attendibilità di questa notizia.

48) Il senatore Bisaglia, a cui la Commissione ha comunicato gli estremi delle audizioni del colonnello Falde (cfr. sopra n. 42), dell'onorevole Carenini (cfr. sopra n. 44) e del confronto fra l'onorevole Carenini e l'onorevole Danesi (cfr. sopra n. 46), ha confermato il suo diniego di ogni rapporto di finanziamento, diretto o indiretto, a favore di OP e/o di Mino Pecorelli. A domanda della Commissione, il senatore Bisaglia ha confermato i suoi rapporti di amicizia e di collaborazione con l'onorevole Danesi. Circa l'onorevole Carenini, ha accennato ai motivi politici (mancata riconferma di quest'ultimo a Sottosegretario nel 1976) per i quali — a suo dire — a partire da quel momento l'onorevole Carenini medesimo ruppe il precedente rapporto di amicizia e di collaborazione con lui.

A conclusione di questa parte la Commissione riferisce che il 18 dicembre 1980,

ultimo giorno del termine concesso, le è pervenuta una lettera del senatore Bisaglia di pari data. In tale lettera, nel riconfermare ancora una volta di non avere elargito alcuna somma di denaro a Mino Pecorelli e/o ad OP, egli chiede alla Commissione di voler interpellare la Procura della Repubblica di Roma per conoscere: a) se la lacuna, contenuta nelle dichiarazioni del signor Imperia circa la provenienza della busta da lui portata a Mino Pecorelli e che secondo varie voci avrebbe contenuto trenta milioni, sia stata colmata dagli organi giudiziari inquirenti; b) se le risultanze ottenute dagli organi stessi possano comunque avere attinenza con i lavori della Commissione.

In via preliminare, la Commissione ricorda che, già in data 28 novembre 1980, essa aveva chiesto alla Procura di Roma di poter conoscere ogni elemento suscettibile di far luce sulla minuta letta dal senatore Pisanò in Senato il 19 novembre 1980 e la Procura stessa, in data 7 dicembre 1980, aveva risposto di essere disponibile per ogni chiarimento, ma ovviamente nei limiti consentiti dal segreto istruttorio. Circa la richiesta del senatore Bisaglia relativa al signor Imperia, la Commissione, nel prendere nota della riconferma del senatore Bisaglia di non avere elargito alcuna somma di denaro a Mino Pecorelli e/o ad OP, attira l'attenzione sul fatto che le dichiarazioni dell'onorevole Carenini (n. 44), del colonnello Falde (n. 42) e del signor Imperia (n. 37) concordano nell'escludere che i trenta milioni in questione provenissero dal senatore Bisaglia.

In conseguenza, la Commissione ritiene ininfluenza la richiesta del senatore Bisaglia.

XI. — Esame a sondaggio dell'agenzia OP

49) La Commissione non ha avuto la possibilità di procedere ad un esame completo dell'agenzia OP (poi rivista settimanale dal 1978 alla morte di Mino Pecorelli). Una collezione di OP si trova nella sede di via Tacito, ma la sua consultazione avrebbe richiesto un tempo molto lungo, sia per il

suo volume, sia per la necessità di continui riferimenti alla stampa contemporanea.

50) Ciò nonostante, la Commissione ha potuto prendere visione di numerosi fascicoli di OP, pubblicati negli anni 1973-1977. Tali fascicoli sono stati forniti in parte dal senatore Bisaglia, in parte da senatori della Commissione o da altri parlamentari.

51) L'esame di detti fascicoli permette di rilevare:

a) la presenza, fra i personaggi più o meno sovente e in vario modo menzionati, del senatore Bisaglia, dell'onorevole Carenini, dell'onorevole Danesi, del signor Imperia, del dottor Scandaletti;

b) per quello che riguarda in ispecie il senatore Bisaglia, le menzioni constano, in modo irregolare, con pause e riprese, con alti e bassi, di « segnali » incomprensibili a un lettore non iniziato, di « sfottò », di « soffiatti », di « consigli critici », di attacchi personali e politici di diversa violenza; analogo andamento sembrano presentare (in base a una disamina di OP presentata dal senatore Bisaglia) anche le menzioni e le polemiche di OP in altri casi con riferimento ad altre persone.

52) Nei riguardi del senatore Bisaglia, dopo qualche pesante insinuazione sulla sua vita privata nel 1973, prevalgono, in ispecie negli anni 1975, 1976 e 1977, gli attacchi di tipo politico oltrechè personale, spesso di grande violenza, in collegamento o no con le vicende EGAM-Fassio-Mario Einaudi.

53) Dopo attenta riflessione, e in mancanza di ogni dato certo circa l'esistenza e le date di ipotetici versamenti o non versamenti, diretti o indiretti, del senatore Bisaglia a OP e/o a Mino Pecorelli, la Commissione è giunta alla conclusione che le menzioni del senatore Bisaglia in OP non consentono conclusioni precise. La Commissione non può tuttavia non rilevare la incongruenza fra ipotetiche sovvenzioni, che si sarebbero verificate evidentemente al fine di « tener buono » Mino Pecorelli, e contemporanei attacchi denigratori, non di rado violenti.

54) L'esame di OP, pur nei limiti ricordati, consente invece di confermare quanto detto più sopra circa il carattere scandalistico e ricattatorio attribuito all'agenzia stessa dal senatore Bisaglia (n. 33) e il carattere pesantemente sollecitatorio della minuta letta in Senato dal senatore Pisanò il 19 novembre 1980 (n. 17).

XII. — Valutazione circa la fondatezza dell'accusa del senatore Pisanò al senatore Bisaglia

55) Come la Commissione ha ricordato (qui sopra, da n. 1 a n. 5) il senatore Pisanò ha mosso al senatore Bisaglia, nell'Aula del Senato, durante la seduta del 19 novembre 1980, una duplice accusa:

a) di essere il destinatario di una minuta di lettera di Mino Pecorelli, da cui risulterebbero precedenti finanziamenti del senatore Bisaglia al Pecorelli stesso, poi interrotti, e una sollecitazione perchè venissero ripresi;

b) di avere effettuato tali finanziamenti prima e dopo la minuta medesima.

56) Nel giungere alle sue conclusioni, la Commissione ha tenuto conto anche di due fatti.

Il primo è la sensibilità del senatore Bisaglia di fronte ad accuse di analogo carattere, dimostrata dalle querele per diffamazione con ampia facoltà di prova, da lui sporte sia contro il settimanale « L'Espresso » sia contro il settimanale « Candido nuovo » (diretto dal senatore Pisanò) per le accuse mossegli in relazione al cosiddetto « scandalo dei petroli ».

Il secondo fatto è la tesi esposta dal senatore Bisaglia alla Commissione (e più volte alla TV e sui giornali) circa un complotto politico contro la sua persona, il suo partito e ciò che egli rappresenta nel suo partito. Da tale tesi il senatore Bisaglia ha dedotto la inattendibilità sia degli argomenti del senatore Pisanò, sia di quelli dell'onorevole Carenini e del colonnello Falde.

57) Il compito affidato a questa Commissione è stato delicato e difficile.

Delicato, perchè coinvolge due senatori della Repubblica, uno dei quali ha ritenuto lesive del proprio onore le accuse mossegli in Aula dall'altro, ancorchè esse non configurino alcun reato.

Difficile, perchè la Commissione non dispone dei poteri giudiziari necessari per acquisire prove materiali e soprattutto per responsabilizzare i testimoni.

La volontà di non venir meno alla fiducia accordatale è stata costante punto di riferimento nel suo operare.

In questo spirito, la Commissione è pervenuta unanimemente alle seguenti conclusioni:

Per quanto attiene alla minuta di lettera letta dal senatore Pisanò in Aula il 19 novembre 1980, la Commissione, che ne ha accertata la compilazione autografa in un unico testo, ha tratto il convincimento che le affermazioni in essa contenute appaiono intrinsecamente poco verosimili anche alla luce della figura morale del Pecorelli e non hanno avuto sostegno in prove di avvenuta spedizione e di conseguenti effetti. Pertanto, l'affermazione del senatore Pisanò, secondo cui in epoca posteriore alla stesura della minuta di lettera sarebbero stati ripresi i finanziamenti assunti come corrisposti dal senatore Bisaglia a Mino Pecorelli e/o ad OP, è risultata priva di fondamento.

La Commissione, sulla base delle conoscenze acquisite nell'ambito dell'indagine, giudica che, pur non essendo emersi elementi di prova relativi a contributi versati dal senatore Bisaglia a Mino Pecorelli e/o alla agenzia OP in epoca antecedente la presumibile data della minuta di lettera, tuttavia, per i rapporti constatati tra uomini politici o collaboratori del senatore Bisaglia e il defunto Mino Pecorelli e/o l'agenzia OP, non è possibile estendere con pari certezza la suddetta conclusione al periodo precedente la presunta data della minuta che ha dato origine alla vicenda.

La Commissione, infine, ritenendo che si conviene ad un parlamentare essere particolarmente attento, cauto e responsabile nel trarre conseguenze dal riferimento di fatti oggettivi, non può che definire avventato il comportamento del senatore Pisanò nell'affermare, senza elementi di prova, la ripresa di finanziamenti da parte del senatore Bisaglia a Mino Pecorelli e/o all'agenzia OP dopo la data da lui attribuita alla minuta di lettera letta in Senato.

XIII. — Conclusioni generali

58) La Commissione, nel ringraziare il Presidente del Senato per l'onore conferitole, non può tacere la sua riprovazione e la sua preoccupazione per un costume politico, amministrativo e giornalistico, di cui vi sono anche esempi più gravi, ma che si riflette pure sulla vicenda su cui essa ha indagato e giudicato.

Se mancasse, in una situazione irta di insidie e carica di gravi difficoltà, come l'attuale, un forte recupero di credibilità e di autorevolezza, le istituzioni democratiche finirebbero per apparire e per essere sempre più lontane, opache, inefficienti e verrebbero quindi gravemente compromesse.

Occorre, dunque, una seria ripresa morale, la consapevolezza — in quanti svolgono attività pubbliche — del dovere di un impegno generoso, severo e probò.

La Commissione — conscia delle proprie responsabilità verso il Senato e verso il Paese — ritiene di dover concludere i propri lavori con questo richiamo a che non siano tradite le speranze così radicate e diffuse tra la maggioranza degli italiani che vogliono continuare a vivere in una libera, ordinata ed onesta convivenza e nella garanzia di una regola giusta ed uguale.

Roma, 18 dicembre 1980

FERRALASCO, MALAGODI, FILETTI,
DE CAROLIS, VENANZI